## CCLXIV. SEDUTA

## GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1949

(Seduta antimeridiana)

## Presidenza del Presidente BONOMI

INDICE	Disegno di legge: «Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi a
Commissioni permanenti (Variazione nella composizione)	Torino il 20 marzo 1948 fra l'Italia e la Francia » (459) (Discussione e approvazione):
Comunicazioni del Presidente 9906	Pasquini, relatore Pag. 9915
Congedi	Disegno di legge : « Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di pro-
Disegno di legge (Presentazione) 9914	curatore » (387)(Discussione e approvazione):
Disegno di legge d'iniziativa parlamentare (Presentazione)	SPALLINO
Bonomi ed altri e Miceli ed altri: «Proroga per l'annata agraria 1948-1949 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici» (548) (Discussione e approvazione):  PALLASTRELLI	Disegno di legge d'iniziativa del senatore Spallino ed altri: « Modifiche ed aggiunte alla legge 13 giugno 1942, n. 794, concer- nente gli onorari di avvocato e di procu- ratore per prestazioni giudiziali in materia civile, ed alle tabelle annesse, ed al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente l'aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di pro- curatore » (145) (Ritiro):
SALOMONE       9909         MILILIO       9910         LUSSU       9911         MOLINELLI       9912         RISTORI       9912         DE LUCA       9913	SPALLINO
Spezzano	Spallino
FERRARI	Anfossi, relatore

28 LUGLIO 1949

Disegno di legge d'iniziativa del deputato Garlato: « Modificazione dell'articolo 1, terzo comma della legge 3 aprile 1926, n. 686 » (479) (Discussione e approvazione):

Varriale, relatore . . . . . . . Pag. 9952

Disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: «Norme per la redazione degli atti di morte dei condannati a morte per la causa della libertà» (491) (Discussione e approvazione):

Grava					9952,	9954
GRISOLIA	··				9953,	9956
FERRARI						9954
AZARA					9954,	$\boldsymbol{9955}$
GRASSI, Minis	tro di	grazia	e qir	ıstizia		9954

La seduta è aperta alle ore 10.

BISORI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, nello aprire questa seduta sento l'imperioso dovere di deplorare nel modo più vivo quanto è avvenuto in quest'Aula nella seduta notturna.

I dolorosi avvenimenti non solo hanno abbassato la dignità di quest'Assemblea, che aveva nella sua lunga vita ormai secolare acquistato un alto prestigio, ma hanno fatto offesa all'istituto parlamentare.

Le libere istituzioni a carattere rappresentativo si basano sulla libertà della tribuna parlamentare, sulla tolleranza di tutte le opinioni e sopra una correttezza di linguaggio che è garanzia di dignità e di prestigio. Quando queste norme vengono oscurate e quando la violenza fisica sopprime la libera dissertazione, allora gli istituti democratici scadono nell'apprezzamento del Paese e il loro tramonto preannunzia la dittatura. (Vive approvazioni).

In queste condizioni io non reputo opportuno riprendere, per concludere, le repliche degli interpellanti, sullo sciopero bracciantile, ma desidero convocare uno straordinario Consiglio di Presidenza per garantirne un tranquillo svolgimento nel momento che si riterrà più opportuno. Alla fine della seduta del pomeriggio saranno stabilite la data e le modalità della ripresa. (Applausi).

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Benedetti Luigi per giorni 3; Bo per giorni 3; Ziino per giorni 3. Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

## Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Riccio ha presentato un disegno di legge concernente: «Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi ». (584).

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Chiedo che per questo disegno di legge sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Riccio della presentazione di questo disegno di legge. Pongo in votazione la procedura di urgenza richiesta dal proponente. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvata).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento per la procedura d'urgenza.

# Variazione nella composizione delle Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, su richiesta del Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano, sono stati effettuati i seguenti spostamenti nella composizione delle Commissioni permanenti: il senatore Tamburrano cessa di far parte della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ed entra a far parte della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo); il senatore Jannelli entra a far parte della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti).

28 Luglio 1949

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri e Miceli ed altri: « Proroga per l'annata agraria 1948-1949 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici » (548) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri e Miceli ed altri: « Proroga per l'annata agraria 1948–49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

BISORI, segretario, legge lo stampato n. 548. PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PALLASTRELLI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALLASTRELLI. Credo che ieri il collega Zoli, quando è intervenuto a proposito di questo progetto di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, abbia equivocato; forse egli non conosceva il progetto di legge stesso. Io non voglio entrare nel merito, ricordo che l'anno scorso, a proposito dello stesso disegno di legge per cui si chiedeva la proroga, la Commissione era stata investita di questo progetto all'ultimo momento e, debbo pur dirlo, more solito, dovette per urgenza iugulare ogni sua delibazione del progetto e senz'altro approvarlo. Fu allora rivolta al Presidente del Senato la preghiera che questi fatti non avvenissero più. I fatti si sono ripetuti in altre circostanze e in questa occasione e la Commissione si è trovata spesse volte a dover decidere in fretta, di urgenza sopra alcuni provvedimenti, perchè scadevano i termini o per altre ragioni. Ripeto, non entro nel merito di questo progetto; potrebbe darsi che io fossi ad esso favorevole o in tutto o in parte, oppure che ne fossi contrario, questo non importa. Rilevo invece, che qui non si tratta di una proroga per cui ci sia un semplice articolo che dica: è prorogato quanto disposto nella precedente legge ecc. No, qui ci sono delle innovazioni. Quando questo progetto è pervenuto al Presidente della Commissione, cioè al sottoscritto, ieri mattina, giorno 27 luglio, mandato dalla Presidenza del Senato, io riferii che per la serietà si doveva lasciare il tempo necessario per esaminarlo e discuterlo. Ci sono stati alcuni colleghi i quali, a conoscenza ufficiosamente della presentazione di questo progetto, che, ripeto, io come Presidente ho ricevuto ieri mattina, avevano fatta domanda al Presidente del Senato perchè, anzichè essere convocata in sede deliberante la Commissione si riunisse in sede referente. Trattandosi di dover fare le cose affrettatamente pareva logico e doveroso a questi colleghi di lasciare la decisione alla Assemblea. Ora, io non insisto su questa domanda e credo che i colleghi che la avevano presentata potrebbero anche ritirarla se si lasciasse il tempo necessario alla Commissione per esaminare, ripeto, un progetto che non consiste in un semplice e solo articolo di proroga di una legge ma che nei vari articoli porta notevoli modificazioni alla legge da prorogare. Se così non fosse, io debbo dire con rammarico che la Commissione che presiedo, e credo di interpretare il sentimento di tutti i colleghi della Commissione, si troverebbe nella mortificante situazione di fare da spolvero a ciò che, con molta comodità, nell'altro ramo del Parlamento viene discusso. poi forse ridiscusso. Insomma non è dignitoso, ripeto, che si pretenda da noi, per motivi d'urgenza di accettare, senza il necessario esame, ciò che l'altro ramo del Parlamento ha fatto. Credo con questo di compiere il mio dovere di difesa della Commissione che presiedo e credo anche di interpretare il sentimento di tutta l'Assemblea perchè questi fatti si verificano pare non solo per quel che riguarda la Commissione di agricoltura ma per altre Commissioni e credo che sarebbe bene per la dignità stessa dell'Assemblea che si provvedesse in modo definitivo. (Approvazioni).

CARELLI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Io non sono d'accordo col collega Pallastrelli sulle considerazioni esposte. Il disegno di legge in discussione, a mio avviso, doveva essere presentato alla 8ª Commissione permanente per l'esame; senonchè questo non è avvenuto e per iniziativa di alcuni colleghi è stato richiesto il dibattito in sede generale sen-

28 Luglio 1949

za prima consultare la Commissione. Rilevo la manchevolezza ai fini di riconoscere all'atto un carattere di eccezionalità e comunque non gradito ed inopportuno. Il disegno di legge presentato all'Assemblea per l'esame è non solo necessario ma riveste carattere di urgenza. Non è concepibile, infatti, introdurre nel sistema delle proroghe, in attesa della riforma, una soluzione di continuità che interrompendo bruscamente un diritto acquisito di alto valore morale, provocherebbe una pericolosa vacatio legis determinante non voluta di grave turbamento sociale ed economico. Come saprete il Parlamento ha approvato la proroga dei contratti agrari, non poteva quindi a mio avviso non prendere in considerazione l'opportunità di prorogare anche la revisione dei canoni di affitto, il cui adeguamento si riferisce alla legge 1140 del 18 agosto 1948 e alla legge 277 del 1947, adeguamento che deve essere riconosciuto anche oggi, se vogliamo evitare una stasi nel cammino economico dell'attività agraria della Nazione ed un gravoso lavoro all'autorità giudiziaria. Ecco perchè sono del parere contrario a quello espresso dal collega Pallastrelli ed invito il Senato ad approvare subito e senza modifiche il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame. (Approvazioni).

PALLASTRELLI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALLASTRELLI. Signor Presidente, qui si equivoca. Io posso essere completamente favorevole a questo progetto; ma qui si equivoca. Io difendo la dignità della mia Commissione, dell'Assemblea e non ho mai fatto un esame di merito bensì una pregiudiziale. Il collega Carolli avrà tutte le ragioni per giustificare che egli è favorevole al progetto ma mi meraviglio che non sia riuscito a rilevare che la difesa che io ho fatto del prestigio della Commissione era pure difesa del suo prestigio. Se questo non gli interessa è affar suo, certo è che non cadrà il mondo se la Commissione avrà almeno 24 o 48 ore di tempo per esaminare ponderatamente il provvedimento. È questione di serietà! Queste forme di smania, queste incontinenze non le capisco.

PRESIDENTE. L'onorevole Pallastrelli ha proposto che si rimandi alla Commissione, in sede deliberante, questo disegno di legge o che si conceda almeno una sospensione di 24 ore. Ora faccio osservare che noi lo abbiamo mandato prima in sede deliberante alla Commissione; è poi è stato rimesso all'Assemblea su richiesta di oltre un quinto dei componenti della Commissione. Non mi sembra perciò che si possa rimandarlo di nuovo in Commissione in sede deliberante. Deve essere discusso in Assemblea. Apro perciò la discussione sull'ultima proposta del senatore Pallastrelli di sospendere per 24 ore l'esame del disegno di legge in questione.

TARTUFOLI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Senza affatto recriminare su quello che è il procedimento seguito, io debbo far mia la tesi che ha esposto l'onorevole Presidente, nel senso che effettivamente già è stato espresso un proposito e cioè la richiesta con le firme prescritte dal Regolamento che la discussione fosse fatta in Assemblea per questo particolare provvedimento; quindi debbo associarmi alla richiesta del collega Carelli che il Senato prenda in considerazione immediata questo provvedimento perchè entro il 31 luglio scadono i termini per la formulazione delle disdette e ciò ha una notevole importanza per l'Italia centro-meridionale. Naturalmente ciò non significa che non possano essere consentite anche le 24 ore richieste per l'esame del provvedimento, purchè prima della chiusura di questa sessione il provvedimento possa essere discusso ed eventualmente approvato.

CINGOLANI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Ieri, d'accordo con due colleghi di due diversi settori, fui veramente impressionato di fronte alla considerazione che il 31 luglio si approssimava e che scadevano certi termini. Io ero favorevole, come sono sempre, alle Commissioni in sede deliberante perchè sono riunioni di specialisti, di specializzati i quali in quelle materie possono dare un apporto molto sereno nella calma della discussione e possono alleggerire i lavori del Senato. Dato che invece un quinto dei componenti della Commissione aveva fatto domanda perchè il disegno di legge fosse rimesso all'Assemblea io ho creduto oppor-

28 LUGLIO 1949

tuno pregare l'onorevole Zoli e l'onorevole Ruggeri di richiedere l'urgenza anche per la relazione orale. Di fronte alle obbiezioni dell'onorevole Pallastrelli che chiede semplicemente 24 ore di tempo, a me pare che l'Assemblea, riconfermando quello che è stato in proposito ieri manifestato, cioè l'urgenza della discussione di questa legge, possa concedere queste 24 ore al Presidente della Commissione perchè si possa poi addivenire rapidamente all'esame del provvedimento.

FABBRI. Domando di parlare PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. A me pare che il Senato abbia approvato ieri a grande maggioranza, se non all'unanimità, che questo progettino di legge fosse discusso questa mattina data la necessità di approvarlo subito, perchè se ciò non avvenisse in questi 2 o 3 giorni che ancora abbiamo a disposizione sarebbe come dire che l'approvazione sarebbe inutile perchè avverrebbe in un periodo in cui non avrebbe più efficacia.

Ma voglio notare solo una cosa. Gli onorevoli colleghi che hanno presentato ieri, senza che la Commissione nel suo insieme sapesse niente, domanda alla Presidenza del Senato di portare questo progetto di legge qui in Assemblea per discuterlo immediatamente, questa mattina questi stessi colleghi di Commissione sono qui per dire che bisogna invece ritornarlo alla Commissione. Io non intendo qui discutere il perchè e le ragioni che hanno determinato ieri la domanda al Presidente del Senato di discutere questo progetto di legge in Assemblea, senza che la Commissione nel suo insieme ne fosse a conoscenza, ed il fatto che questa mattina si viene qui a proporre di rinviarlo: non voglio entrare nel perchè sia avvenuto questo. Dico soltanto che c'è veramente l'urgenza, la necessità di approvarlo, tanto più che non vi sono cose tali da intrattenere il Senato in una lunga discussione, dato che si tratta di prorogare i contratti di piccolo affitto per quel che riguarda i fondi rustici condotti direttamente. A nome del mio gruppo prego il Senato, giacchè la legge è sottoposta al nostro esame, di volerla discutere subito. È già stata discussa alla Camera dei deputati, è stata ben ponderata e si è trovata pure una soluzione accettata da tutte le correnti. Rinnovo quindi la mia preghiera al Senato di accogliere questa nostra proposta, che in sostanza si identifica con la proposta del collega Carelli, sperando che il progetto di legge venga approvato senza alcuna modifica.

Nello stesso tempo però dichiaro che ci associamo alla protesta del Presidente della Commissione di agricoltura, affinchè veramente finisca una volta per sempre il sistema che molti progetti di legge arrivino al Senato all'ultima ora e che per l'urgenza di essere approvati si sia messi in condizione di non poter discutere, con tutto quel tempo e ponderatezza che i problemi richiedono.

SALOMONE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Onorevoli colleghi, intervengo brevissimamente a favore della sospensiva.

Io in verità pensavo che si potesse effettuare il ritiro della proposta di coloro i quali chiesero non che fosse spogliata la Commissione dell'esame del progetto di legge, ma che la Commissione invece di esserne investita in sede deliberante ne fosse investita in sede referente, rendendo omaggio all'Assemblea, perchè alla Camera dei deputati era stato approvato in Assemb¹ea. Con quella domanda rivolta al Presidente del Senato la Commissione non intendeva affatto spogliarsi dell'esame del disegno di legge. Per evitare nel tempo stesso due inconvenienti, l'inconveniente gravissimo di non approfondire i disegni di legge che non sono di pura proroga ma che hanno delle variazioni notevoli e, d'altra parte, che con il 31 luglio si possano verificare delle complicazioni, riterrei che si potesse investire la Commissione in sede deliberante, ripeto, con il ritiro della proposta che la Commissione stessa ha fatto ed avere così la possibilità di esaminare il disegno di legge anche prima del 31 luglio, se l'Assemblea sospenderà i suoi lavori. Ma se questo non è possibile, io insisto a favore di una breve sospensiva perchè il Senato sia in condizione, attraverso lo studio della Commissione, di avere tutti gli elementi per votare a favore o contro, perchè questo non è un disegno di legge che porta solo una proroga. Se portasse solo una proroga, in 5 minuti lo potremmo sbrigare, ma purtroppo oggi si sta verificando che invece della pro-

28 Luglio 1949

roga pura e semplice ogni volta che viene presentato un disegno di legge di proroga si mettono delle modificazioni che spesso incidono su questioni giuridiche molto importanti.

Quindi, in via preliminare, sottometto all'attenzione dell'illustre Presidente la possibilità che attraverso il ritiro di quella proposta che si\* faceva se la Commissione non fosse investita in sede deliberante, ma referente. la Commissione riprenda l'esame in sede deliberante. Se questo non è possibile venga una breve sospensiva perchè la Commissione sia in grado di esprimere il suo giudizio; altrimenti ci troveremmo nella condizione che per quell'articolo del Regolamento in forza del quale il Senato è stato investito della cognizione diretta della legge la Commissione dovrebbe riferire, mentre la Commissione stessa, attraverso il suo Presidente, ci dice che non è in grado di farlo. Non vedo come il Senato potrebbe discutere quel disegno di legge.

MILILLO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Signori senatori, noi non possiamo essere d'accordo con la strana procedura che propone il senatore Pallastrelli. Che il Senato si sia trovato ultimamente di fronte ad altri casi di questo genere, cioè alla necessità di discutere con urgenza, senza avere il tempo di un approfondito esame, taluni disegni di legge arrivati dall'altro ramo del Parlamento, è una constatazione sulla quale siamo tutti d'accordo. Ma non vorrei che la suscettibilità del Senato su questa questione di procedura, che dovrebbe essere regolata, secondo me, in sede di coordinamento del lavoro legislativo delle due Camere, venisse a sollevarsi proprio in occasione di determinati disegni di legge che presentano veramente un carattere di estrema urgenza e che evidentemente vanno a ferire interessi non sempre confessabili. Ora io debbo ricordare al senatore Pallastrelli, presidente della nostra Commissione, che l'attuale proposta di legge era già inserita nell'ordine del giorno settimanale distribuito martedì scorso. Debbo anche aggiungere che io personalmente prégai il senatore Pallastrelli...

PALLASTRELLI. È arrivato ieri mattina.

MILILLO. Potevamo convocarci per il pomeriggio di ieri. Io avevo pregato il senatore Pallastrelli di sollecitare la convocazione della Commissione perchè ci rendevamo tutti conto della necessità che questo progetto fosse approvato prima della chiusura del Senato. Ebbene, io ebbi l'impressione che il senatore Pallastrelli non avesse voglia di convocare la Commissione, tanto che ieri mi feci promotore di una lettera con cui alcuni componenti della Commissione pregavano il Presidente di provvedere alle convocazione, lettera che non abbiamo più mandata quando abbiamo visto che un altro gruppo di senatori chiedeva che la discussione avvenisse in Aula. Ora, dopo la deliberazione presa dal Senato ieri sera, con la quale si stabiliva che questa mattina si sarebbe discusso il progetto a norma dell'articolo 53, chiedere che il progetto torni alla Commissione, mi pare sia una aperta contraddizione in cui lo stesso senatore Pallastrelli viene a cadere se è vero che egli è stato tra coloro che hanno chiesto la discussione in seduta plenaria. Si aggiunga che potevamo essere convocati anche ieri sera o questa mattina per tempo, per concordare una relazione orale. Sta di fatto che questa legge è veramente urgente. Essa è venuta al Senato alla fine dei lavori parlamentari. L'altro ramo del Parlamento ha già chiuso il suoi lavori e qualsiasi ritardo che rendesse necessario il rinvio alla sessione autunnale pregiudicherebbe la pace delle campagne. Non vi è alcuna ragione di sospendere la discussione mentre si può adottare il testo del disegno di legge così come ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento, come base della discussione stessa, anche facendo a meno della relazione della Commissione. Infatti questo caso è previsto dal Regolamento, all'articolo 32. Poichè è chiaro che, avendo noi stabilito che questa mattina si doveva discutere il disegno di legge e la Commissione doveva presentare la sua relazione orale, la Commissione si doveva mettere in grado di poterlo fare. Non avendolo fatto, bisogna, per analogia, ricorrere al caso in cui, scaduti i termini della presentazione della relazione il Senato discute sulla sola base del testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri oratori desidero richiamare l'attenzione

28 Luglio 1949

degli onorevoli senatori sull'articolo 69 del Regolamento, che dice: « Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Senato precedentemente sull'argomento in discussione ». È vero che qui si parla di emendamenti, ma dovrebbe essere nella logica che, quando c'è una deliberazione presa dal Senato, non si può prenderne una diversa. Ad ogni modo, se si insiste, io sono disposto anche a mettere ai voti la proposta di rinvio.

PALLASTRELLI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALLASTRELLI. Mi spiace di dovere trattenere per questa questione il Senato, che ha ben altro lavoro da svolgere, ma ad ogni modo, io dichiaro di non avere preferenze nè per la sospensiva nè per il rinvio nè per altro. Faccia quello che vuole il Senato che è sovrano. Io tengo ad una sola cosa; a far sapere all'onorevole Milillo che le sue affermazioni sono inesatte e che quando io affermo una cosa, essa è vera. Infatti il Presidente potrà documentare che io ho ricevuto ieri mattina il progetto di legge, quindi non potevo riunire, come pretendeva l'onorevole Milillo, la Commissione quando non era stata investita del progetto stesso. Questa ripeto è la verità. Per tutto il resto è il Senato che deve decidere ed io mi inchino alla sua volontà; ma non tollero che si fraintendano o che si vogliano vedere dei secondi fini nelle mie parole, in quanto che, ripeto, io ho solo difeso, come era mio dovere, la dignità della Commissione e niente altro. Vorrei che non si ripetesse mai più l'inconveniente di vedere che noi siamo iugulati da chi fa il proprio comodo nell'altro ramo del Parlamento. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Lussu. Ne ha facoltà.

LUSSU. Non si tratta qui di una questione politica, poichè i colleghi che chiedono la discussione immediata di urgenza, come era già stato deliberato, sono e nel settore di destra e nel settore di sinistra. Le ragioni per cui si chiede la discussione immediata di urgenza sono già state dette e sarebbe pleonastico che io le ripetessi. Ma, a mio parere, ci troviamo di fronte ad una questione di principio, ed è per questo che io ho sentito il dovere

di prendere la parola. La questione di principio è questa: l'Assemblea è sempre obbligata, dico obbligata, a deferire al parere della Commissione, la quale si esprime sempre per la voce del suo Presidente, l'esame dei disegni di legge. Questo è un principio che va sempre rispettato, altrimenti nè le nostre Commissioni nè i loro Presidenti avrebbero alcuna autorità. Perciò io pregherei che, senza addivenire ad un voto, la questione fosse risolta in pieno accordo col Presidente della Commissione e con gli altri colleghi.

MOLINELLI. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. La mia mozione d'ordine deriva dalla deliberazione presa dal Senato nella seduta di ieri e sulla quale il Senato non può più ritornare. Il fatto lamentato dal senatore Pallastrelli fu lamentato da quasi tutti i colleghi anche in diverse altre occasioni; è un fatto al quale bisognerà un giorno o l'altro porre rimedio. Comunque, nel caso concreto, ieri il senatore Zoli, appellandosi all'articolo 53 del Regolamento, ha chiesto che il disegno di legge fosse iscritto all'ordine del giorno della seduta di oggi con relazione orale; il Presidente ha messo ai voti questa proposta ed essa è stata approvata. Oggi quindi non c'è che da procedere alla discussione; l'unico inconveniente - anche questo molto giustamente lamentato, ed è bene che sia biasimato ancora una volta - è l'assenza del Ministro interessato.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Ma il disegno di legge è d'iniziativa parlamentare.

MOLINELLI. Anche se il disegno di legge è d'iniziativa parlamentare il Ministro avrà pur qualche cosa da dire nei riguardi del suo Dicastero!

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Pallastrelli se insiste nella sua proposta di sospensiva.

PALLASTRELLI. Ho detto quello che dovevo dire in difesa della Commissione e, credo non sia arbitrario, in difesa anche dell'Assemblea. Insisto perchè non si ripetano più questi casi; per il resto io non ho niente in contrario alla discussione del disegno di legge.

DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

CINGOLANI. Mi adeguo al parere del Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Non potendosi modificare una deliberazione già adottata dal Senato, entriamo nel merito del disegno di legge. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata agraria 1948-49.

La riduzione di fitto del 30 per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce.

MEDICI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI. Onorevoli colleghi mi sembra molto strano che senza che il Senato sia messo a giorno... (*Interruzioni da sinistra*).

MOLINELLI. Siamo già passati agli articoli.

RISTORI. Ormai siamo entrati nel merito. MEDICI. Desideravo semplicemente far riflettere il Senato sulla importanza della deliberazione che si accinge a prendere, perchè la legge che noi stiamo per approvare è una legge colla quale non solo si procede alla proroga dei contratti d'affitto, ma si ribadisce che i canoni liberamente pattuiti siano decurtati nella misura del 30 per cento; quindi credo di non essere fuori dai comandamenti del Regolamento, onorevole Molinelli.

Ora, mi sembra che se anni or sono c'era un fondamento morale ed economico perchè si procedesse ad una forte decurtazione dei canoni di affitto, quelle condizioni economiche oggi sono certamente e profondamente modificate; nello stesso tempo la legge stabilisce, se non erro, che l'affittuario, il quale si ritenga colpito da un canone ingiusto, possa ricorrere alla Commissione per ottenere il giusto canone. Se le cose stanno così, mi sembra che per l'articolo 1 e per l'articolo 2 (dico: se stanno così, dato che non ho avuto il tempo materiale di approfondire questo problema) mi

sembra assai strano che tutti i canoni, indipendentemente dal loro livello, vengano taglieggiati del 30 per cento e che poi si dia la facoltà di ricorrere per l'adeguamento dei medesimi alla Commissione relativa.

Qui si parla di una legge che ha carattere di estrema urgenza, specialmente per alcune regioni dell'Italia superiore e in particolar modo per la zona degli altipiani e delle colline dove vige il piccolo affitto e dove l'alta densità della popolazione ha certamente portato a degli affitti spesso iniqui; però noi abbiamo il dovere di essere almeno consapevoli in questo momento della gravità dell'approvazione che noi diamo al disegno di legge, anche perchè voi sapete meglio di me che su questo argomento, fra baroni di destra e di sinistra, si sono già stabiliti degli accordi. Non dimentichiamo, infine, le Opere pie che in Italia hanno almeno 220 mila ettari affittati.

Se io potessi proporre un emendamento che avesse la probabilità di essere accolto, lo proporrei ed allora farei un discorso sperando di convincervi; ma le circostanze di carattere procedurale mi impediscono, praticamente, di approfondire la materia. Ieri si è votata l'urgenza della discussione senza relazione: questo è il punto grave, onorevole Presidente, sul quale mi permetto di richiamare la sua cortese ed illuminata attenzione. Noi praticamente non faremo la discussione e voteremo una legge di questa importanza senza conoscerne esattamente la portata.

RISTORI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RISTORI. Se non erro le considerazioni del senatore Medici sono in diretto contrasto con l'assunto che vorrebbe sostenere. In fondo noi abbiamo avuto a suo tempo la legge per l'adeguamento dei canoni di affitto con la detrazione del 30 per cento per compenso aumento spese di produzione al conduttore in considerazione che l'adeguamento era in diretto rapporto al prezzo di ammasso del grano che, anno per anno, veniva ad aumentare, è vero, ma che rimaneva un prezzo politico a favore dei consumatori e a danno dei produttori, e conseguentemente a danno di coloro che avevano in affitto e che coltivavano e realizzavano la produzione.

28 LUGLIO 1949

Invece quest'anno, pur non avendo avuto un aumento nel prezzo del grano a contingentamento, tuttavia abbiamo avuto una trasformazione del prezzo politico a favore del produttore e soprattutto a favore del proprietario che cede i fondi in affitto in quanto viene a percepire lo stesso canone dell'anno scorso...

MEDICI. E l'aumento delle imposte che c'è stato?

RISTORI... e a danno dell'affittuario coltivatore diretto che, nella diminuzione del prezzo del grano al mercato libero e degli altri prodotti agricoli, vede diminuito il proprio reddito. Ecco perchè ritengo che le argomentazioni del senatore Medici siano infondate, anzi assurde nel vero senso della parola. Il mio è un intervento fatto così sul momento, ma penso che su questa questione ci si possa riflettere. Pregherei pertanto altri colleghi di intervenire.

DE LUCA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Non ho nulla da obiettare in ordine alla procedura votata dal Senato ieri, perchè è procedura perfettamente regolamentare. Tuttavia essa costituisce un capovolgimento del sistema normale ed occorrerà quindi riferirci a princìpi di carattere logico per stabilire come debba funzionare praticamente. Se la premessa è esatta, mi permetto far osservare alla Presidenza subordinatamente che, non essendo il Senato informato in nessun modo di questa legge, la logica vorrebbe che il relatore non parlasse alla fine della discussione, ma prima, perchè discussione non si può fare, se prima non si conosce la materia.

MILILLO, La questione è superata.

DE LUCA. Finchè non conosco la materia della discussione, e sin qui non la conosco, io non partecipo alla discussione e credo che nessun collega si trovi in grado di parteciparvi.

PRESIDENTE. Il Senato ha deciso su proposta dell'onorevole Zoli di discutere questa legge con la semplice relazione orale.

DE LUCA. E noi desideriamo appunto che questa relazione orale venga fatta.

PRESIDENTE. Faccio osservare che aperta la discussione generale su questo disegno di legge nessuno ha chiesto di parlare. Solo il senatore Medici ha parlato, ma il suo intervento va interpretato come riferentesi al secondo comma dell'articolo 1. Non facendosi altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 1 già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

### Art. 2.

La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determinerà entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'ammontare del canone da considerarsi equo per l'annata 1948-49.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale.

In caso di inosservanza del termine di cui al primo comma del presente articolo, è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di procedere allo scioglimento della Commissione tecnica provinciale e alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria, a norma dei commi 4° e 5° dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

(È approvato).

## Art. 3.

Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge devono proporsi, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140. In ogni caso il termine non può essere inferiore a 60 giorni dalla deliberazione della Commissione tecnica provinciale o della Commissione tecnica straordinaria, di cui all'articolo precedente.

Il termine di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1949, n. 321, per la presentazione dei ricorsi e delle domande relative all'annata agraria 1947-48, è riaperta fino a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(E approvato).

### Art. 4.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ad esse sarà fatto

28 Luglio 1949

fronte con prelevamenti sui capitoli 78 e 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.

Alla erogazione delle dette spese, nonchè di quelle dipendenti dalle applicazioni della legge 18 agosto 1948, n. 1140, si procederà mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei prefetti, nelle cui provincie hanno sede le Sezioni specializzate del Tribunale, istituite a norma degli articoli 4 e 5 della legge 8 agosto 1948, n. 1140.

(È approvato).

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

(E approvato).

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

· CINGOLANI. Io ho approvato tutti gli articoli della legge, come del resto ho approvato ieri la procedura di urgenza per lo stato di necessità nel quale tutti ci siamo trovati. Dopo che il progetto è stato approvato, possiamo dire che esso non può essere che un progetto transeunte, di durata limitata a quest'anno, e perciò vorrei pregare il Ministro di grazia e giustizia di trasmettere al Ministro della agricoltura questa nostra sollecitazione. Qui si tratta di interessi di grandi e di piccoli, ci sono modesti affittuari e coltivatori diretti, ci sono grossi affittuari che approfittano della impossibilità delle Opere pie di gestire direttamente i propri terreni, oppure approfittano dell'assenteismo di alcuni settori delle classi dirigenti che preferiscono lavarsi le mani della responsabilità sociale ed economica dell'Azienda. È questa una semplice considerazione che ho fatto prima di votare la legge nel suo complesso, perchè essa mi pare di una certa gravità e tale da meritare l'attenzione tanto del Ministro di grazia e giustizia quanto di quello della agricoltura.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Ricordando quello che è avvenuto per un'altra legge in materia d'agricoltura e cioè il ritardo nella pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», poichè questa legge ha la stessa urgenza dell'altra, prego il Ministro di grazia e giustizia perchè la faccia pubblicare nel tempo più breve sulla «Gazzetta Ufficiale» stessa.

## Presentazione di disegno di legge.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ho l'onore di presentare al Senato della Repubblica un disegno di legge concernente la «Soppressione della cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi» (585).

PRESIDENTE. Do atto al Ministro del lavoro e della previdenza sociale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Discussione e rigetto del disegno di legge: « Aumento di stanziamento per la ricostruzione delle linee di trasporto concesse all'industria privata e delle tramvie urbane municipalizzate » (506) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di stanziamento per la ricostruzione delle linee di trasporto concesse all'industria privata e delle tramvie urbane municipalizzate ».

Prego il senatore segretario di darne lettura. BISORI, segretario, legge lo stampato n. 506. PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. In sede di Commissione avevo chiesto al nostro egregio relatore, onorevole Buizza, una specifica dei contributi e in particolare la precisazione di quanto destinato alle aziende municipalizzate. Questa specifica non è stata data e non la trovo nella rela-

28 Luglio 1949

zione. Lo stanziamento di un miliardo, oltre le previsioni del bilancio, (che, se non erro, erano di 5 miliardi), non ci sorprende. Altri ne verranno. Non discutiamo la cifra. Riconosciamo la necessità della costruzione e della ricostruzione, ma votiamo contro il disegno di legge intendendo dare al nostro voto un significato preciso di opposizione alla politica del Ministero nei confronti dei trasporti in concessione ed in particolare nei confronti delle Aziende municipalizzate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Data la pregiudiziale avanzata dal senatore Ferrari pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Cho lo approva è pregato di alzarsi. (Non è approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi a Torino il 20 marzo 1948, fra l'Italia e la Francia » (459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione degli accordi di carattere economico conclusi a Torino il 20 marzo 1948, fra l'Italia e la Francia ».

Prego il senatore segretario di darne lettura. BISORI, segretario, legge lo stampato n. 459. PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa: do la parola all'onorevole Pasquini, relatore.

PASQUINI, relatore. Onorevoli colleghi, gli accordi di carattere economico che il Senato è chiamato ad approvare sono, in apparenza, di lieve entità; senonchè la durata di questi accordi, pur essendo limitata a 12 mesi, fa di questi un anello di una catena di altri accordi in quanto esistono precedenti e successive pattuizioni talune delle quali tuttora in vigore. Ho voluto mettere in evidenza la continuità di queste perchè, dal disegno di legge che siamo chiamati a discutere e ad approvare sembrerebbe che gli accordi durino solo 12 mesi; invece è notorio che dopo il 31 maggio è stato approvato un ulteriore accordo che ha

avuto vigore fino al 30 giugno 1949 e successivamente l'8 giugno il Ministro Grazzi a Parigi ha trattato altro accordo con la validità di altri 12 mesi, e cioè con scadenza al 30 giugno 1950. Questo dico per far comprendere come ci sia una linea di continuità negli accordi tra l'Italia e la Francia, che sono la premessa, anzi la sostanza dell'unione doganale, che al tempo della conclusione di questi accordi fu puramente e semplicemente una espressione di volontà sancita successivamente nel patto di unione doganale firmato nel 1949 a Parigi tra Italia e Francia.

Questo disegno che noi siamo chiamati ad esaminare consta di 5 parti: la dichiarazione comune di voler fare l'unione doganale (unione doganale che come si è detto è stata poi realizzata nell'anno successivo); un accordo commerciale in cui vengono elencate le materie oggetto di scambio commerciale; di un protocollo all'accordo commerciale in cui vengono specificate le modalità di certi prodotti. C'è poi un accordo di natura finanziaria che regola le valute per gli scambi di cui trattasi. oltre ad uno scambio di note per inserire nella stanza di compensazione di questi scambi anche gli interessi, i dividendi e le cedole di interessi ipotecari e quanto altro forma remunerazione periodica di capitali relativi a persone fisiche o Enti. La decorrenza però di questi accordi, da computare nel clearing italianofrancese, è stata subordinata all'approvazione del vero e proprio patto doganale, patto che è stato realizzato precisamente, come sopra detto, il 26 marzo 1949. L'entità degli scambi è notevolissima perchè mentre con l'accordo del 1946 si era a 800 milioni, si è passati poi a 3 miliardi, per far luogo poi ad un progressivo aumento fino a 5 miliardi, nell'accordo interinale del '49, e raggiungere poi l'importo di 10 miliardi con il patto attualmente in vigore. che avrà effetto fino al 30 giugno 1950. Anche in materia di tasso di scambio si sono fatti notevolissimi progressi, perchè mentre si è partiti con l'accordo del '46, da uno scambio tra franco e lira, di lire 293, si è passati poi a 220 con l'accordo che noi siamo chiamati ad approvare, per scendere poi ad un migliore adeguamento al prezzo di mercato tra franco e lira, sulla base cioè di L. 180 per ogni cento franchi.

### DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

Come vedete, pur sotto la veste modesta di accordi di carattere economico, sia pure transitori nel tempo, ancorchè ancorati prima e dopo ad altri accordi similari, questo Trattato è notevolissimo, perchè è quello che vuole dare corpo e sostanza all'unione doganale che ormai è già acquisita tra i trattati dei due Paesi.

Io non ho altro da aggiungere; mi auguro solamente che il Senato vorrà confortare con il suo assenso questa legge, in quanto è l'espressione della volontà concorde di due popoli di potenziare quell'unione doganale che allargherà, diremo così, le barriere del nostro Paese per assicurare una maggiore prosperità ai due popoli fratelli. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Torino, tra l'Italia e la Francia, il 20 marzo 1948:

- a) Dichiarazione comune;
- b) Accordo commerciale;
- c) Protocollo all'Accordo commerciale;

- d) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946;
  - c) Scambio di Note.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il tasso di cambio tra la lira italiana e il franco francese, ai fini del presente decreto, è stabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946 di cui al punto d) del precedente articolo 1.

Per il pagamento ai creditori in Italia dello equivalente in lire italiane delle somme in franchi francesi versate in loro favore nel conto in franchi francesi aperto dalla Banca di Francia a nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell'articolo 1 punto 2 dell'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946, si prende come base il sopracennato tasso di cambio del franco francese vigente il giorno dell'accreditamento delle somme stesse nel conto suindicato.

(È approvato).

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(È approvato).

DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

ALLEGATO.

## ACCORDI FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

## DÉCLARATION COMMUNE

Le GOUVERNEMENT ITALIEN et le GOUVERNEMENT FRANCAIS, ayant proclamé officiellement leur volonté formelle de constituer une Union Douanière entre les deux pays, ont estimé qu'il était de plus haut intérêt de manifester dès maintenant cette volonté en développant dans la plus large mesure possible l'ensemble de leurs relations économiques.

En foi de quoi ils ont décidé d'adopter un nouvel accord de payement et un nouvel accord commercial qui entreront en vigueur le 1er avril 1948.

Le texte de ces accords avec leurs annexes est joint à la présente déclaration.

FAIT à Turin le 20 mars 1948.

Pour l'ITALIE SFORZA. Pour la FRANCE BIDAULT.

28 LUGLIO 1949

## ACCORD COMMERCIAL

## entre l'Italie et la France.

Desireux de developper les echanges commerciaux entre l'Italie et la France et de les porter à un niveau correspondant à l'importance des deux economies, le Gouvernement français et le Gouvernement italien sont convenus des dispositions ci-après:

## Art. 1er

Le Gouvernement français autorisera l'exportation vers l'Italie des marchandises, originaires et en provenance de l'Union Française, indiquées à la lsite A annéxee au présent Accord, à concurrence des quantités ou des valeurs qui y sont mentionnées pour chaque produit; de son côté le Gouvernement italien autorisera l'importation en Italie des dites marchandises, à concurrence des quantités ou des valeurs fixées dans la même annexe.

#### Art. 2.

Le Gouvernement italien autorisera l'exportation vers la France des marchandises « originaires et en provenance d'Italie » indiquées à la liste B annexée au present Accord, à concurrence des quantités ou des valeurs qui y sont mentionnées pour chaque produit; de son côté, le Gouvernement français autorisera l'importation en France des dites marchandises, à concurrence des quantités ou des valeurs fixées dans la même annexe.

## Art. 3.

Les contingents indiqués aux listes A et B sont valables à parir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et jusqu'au 31 mars 1949.

#### Art. 4.

Les deux Gouvernements, afin de favoriser les opérations commerciales et d'assurer l'utilisation complète et rapide des contingents, examineront la possibilité d'autoriser, sans délivrance préalable de licences, l'importation et l'exportation vers l'autre pays, dans la mesure la plus large possible, des marchandises reprises aux listes A et B.

Les deux Gouvernements se mettront d'accord sur les marchandises qui suivront ce régime et sur les modalités d'application pratique du nouveau système.

### Art. 5.

Les contingents relatifs aux marchandises reprises aux listes A et B qui ne suivront pas le régime indiqué à l'art. 4, seront distribués semestriellement, étant entendu que la première distribution aura lieu dans les deux mois de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.

DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

En ce qui concerne l'importation des produits présentant un caractère saisonnier, la délivrance des licences par les Autorités compétentes commencera au moins un mois avant l'ouverture de la campagne.

Les deux Gouvernements se communiqueront un relevé des licences qu'ils auront délivrées pour l'importation des marchandises reprises aux listes A et B.

#### Art. 6.

Les opérations d'échanges compensés entre l'Italie et la France ne seront admises qu'à titre exceptionnel et après accord préalable entre les Autorités compétentes des deux pays.

## Art. 7.

Une Commission Mixte assurera l'applicatin pratique de l'Accord. Elle se réunira à la demande soit du Président de la Délégation Française soit du Président de la Délégation Italienne. Elle aura pour mission notamment de procéder périodiquement à la révision des contingents fixés dans les listes A et B ou qui sont prevus au Protocole annexé au présent Accord.

#### Art. 8.

Le présent Accord entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 1948 et prendra fin le 31 mars 1949.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Turin, en double exemplaire, le 20 mars 1948.

Pour l'ITALIE SFORZA. Pour la FRANCE BIDAULT.

DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1949

LISTE A.

## EXPORTATIONS FRANÇAISES VERS L'ITALIE

Marchandises	Quanti	ité ou valeur
Chevaux pur sang	Têtes	75
Chevaux demi sang:		
- étalons	<b>»</b>	75
- de service (hongres)	$\mathbf{selon}$	possibilité
Chevaux bretons:		•
- étalons	<b>»</b>	75
- poulains et pouliches	<b>»</b>	250
Mulets, mules et muletons	<b>»</b>	500
Béliers	<b>»</b>	500
Brebis	))	500
Verrats et truies	<b>»</b>	400
Morue	$\mathbf{T}.$	5.000
Poissons frais et congelés	Frs.fr.	200.000.000
Harengs fumés et poissons en saumure	<b>»</b>	50.000.000
Thon au naturel	. <b>T.</b>	600
Thon à la tomate	))	100
Sardines à l'huile	v	100
Conserves diverses	Frs.fr.	10.000.000
Cacao en fèves	$\mathbf{T}.$	1.000
Epices (cannelle, girofle, gimgembre, noix muscade,		
macis etc.)	<b>»</b>	200
Vanille	<b>»</b>	5
Poivre	<b>»</b>	300
Pommes de terre de semence	<b>»</b>	10.000
Dattes	Frs.fr.	220.000.000
Eaux minérales médicinales et autres	»	10.000.000
Graines d'arachide	selon	allocation
	3	I. F. C.
Crin végétal	$\mathbf{T}$ .	100
Alfa	${f T}.$	1.500
Kapok	<b>»</b>	100
Filés de lin répartis dans les différents titres	n	200
Fils de coton à broder	Frs.fr.	30.000.000
Tissus de coton haute fantaisie	<b>»</b>	17.000.000
Laine lavée	Т.	200
Laine peignée et cardée	<b>»</b>	100
Déchets de laine et coton	<b>»</b>	600
Effilochés	»	1.000
Poils bruts de lièvre et de lapin	<b>»</b>	` 100
Tissus de laine	Frs.fr.	100.000.000
Tissus rayonne, notamment doublures	»	20.000.000
Tissus ameublement	»	13.000.000

## DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1949

Marchandises	Quant	ité ou valeur
Gazes à bluter	Frs. fr.	5.000.000
Bonneterie	<b>»</b>	20.000.000
Feutres pour papeterie et à usage technique	<b>»</b>	10.000.000
Minerai de fer de l'Ouenza	Т.	250.000
Ferrailles de fer et d'acier	<b>»</b>	50.000
Alliages titane	<b>»</b>	50
Manganèse métal	<b>»</b>	50
Fournitures d'horlogerie petit volume y compris les		
$\mathbf{ressort}$ s	Frs.fr.	18.000.000
Toiles métalliques pour papeterie	<b>»</b>	10.000.000
Rouleaux égoutteurs pour papeterie	<b>»</b>	2.000.000
Pièces détachées de machines pour papeterie	<b>»</b>	3.000.000
Machines agricoles y compris moissonneuses lieuses,		
machines oenologiques et pièces détachées	<b>»</b>	50.000.000
Machines typographiques: offset et rotatives pour		ı
journaux	<b>»</b>	150.000.000
Machines textiles y compris accessoires et pièces		
détachées	<b>»</b>	50.000.000
Machines pour la fabrication des filets de pêche	))	40.000.000
Machines diverses pour l'industrie	<b>»</b>	200.000.000
Matériel pour chemin de fer	<b>»</b>	13.000.000
Appareils pour réduction format de films	<b>»</b>	10.000.000
Outils diamantés	))	10.000.000
Instruments scientifiques de précision, d'optique,		
de mesure, de dessin et de navigation	<b>»</b>	20.000.000
Appareils de photoreproduction en relief	))	20.000.000
Appareils cinématographiques de prises de vue	<b>»</b>	30.000.000
Appareils photographiques	))	15.000.000
Matériel pour phare et pour balisage maritime	<b>»</b>	10.000.000
Matériel de radiologie	<b>»</b>	10.000.000
Outillage à main	<b>»</b>	30.000.000
Piéces détachées d'automobiles	<b>»</b>	15.000.000
Verres de lunetterie	Т.	5
Marbre	Frs.fr.	5.000.000
Meules pour meuleton, platines, segments et cylin-		
dres en basalte pour papeterie, meules dentai-		
res	))	4.000.000
Charbons artificiels:		
- Plaques pour balais	$\mathbf{T}.$	25
- Plaques métallographiques	<b>»</b>	5
- Poudre dépolarisante	<b>»</b>	20
- Charbons et positifs pour piles	<b>»</b>	75
- Charbons à arc	<b>»</b>	40
- Carbures métaliques durs	<b>»</b>	0,5
- Charbons divers pour microphones parafou-		
dres et anneaux de turbines	))	-2
Kaolin	<b>»</b>	800

## DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1949

Marchandises	Q	uantié ou <b>v</b> ale	ur
Sables de silex	$\mathbf{T}.$	36.000	(1)
Sables industriels	<b>»</b>	1.500	` .
Sables pour verrerie	))	10.000	(2)
Bauxite	))	60.000	
Phosphates	))	800.000	
Blocs réfractaires Corhart	<b>»</b>	1.500	
Dalles en cristal	Frs.fr.	30,000.000	
Tubes fluorescents	<b>»</b>	30.000.000	
Verres d'optique	T.	30	
Verrerie de laboratoire	Frs.fr.	1.000.000	
Verre à vitre de couleur pour signalation	$\mathbf{T}$ .	100	
Gobeleterie en verre	Frs.fr.	5.000.000	
Graphite en paillettes	$\mathbf{T}$ .	4.000	
Mica	<b>»</b>	200	
Bois coloniaux divers	<b>»</b>	5.000	
Bois d'okoumé	<b>»</b>	2.500	
Cornes et matières similaires	<b>»</b>	500	
Gomme arabique	))	600	
Gomme copal	<b>»</b>	200	
Huiles essentielles et essences, à l'exclusion des huil	es		
et essences d'agrumes	Frs.fr.	80.000.000	
Ethers pour parfumerie et liqueurs	<b>»</b>	10.000.000	
Parfums synthétiques et constituants d'essences	<b>»</b>	40.000.000	
Potasse caustique	<b>»</b>	500	
Carbonate de potasse	")	500	
Nitrate de potasse	<b>»</b>	750	
Nitrite de soude	n	375	
Sulfate d'alumine	<b>»</b>	200	
Sulfate de soude anhydre	"	2.000	
Phosphate trisodique	<b>»</b>	150	
Sels de thallium et thallium métal	))	1	
Gaz argon et gaz rares	))	3.000	
Cryolithe synthétique	<b>»</b>	60	
Hyperphosphates	<b>»</b>	15.000	
Engrais potassiques (K <sup>2</sup> O)	<b>»</b>	15.000	
Acide oxalique	<b>»</b>	50	
Naphtaline	<b>»</b>	200	
Alcaloïdes et leurs sels	<b>»</b>	5	
Hexachlorure cyclohexane	Т.	100	
Produits auxiliaires pour tannerie et industries text			
(notamment alcools gras et alcools gras sulfone	és)»	200	
Produits chimiques divers	Frs.fr.	50.000.000	
Plantes médicinales	Т.	100	
Noix de kola	»	40	

<sup>(1)</sup> En provenance des carrières de Tenda.
(2) Le contingent fera l'objet d'une nouvelle étude dans le délai de 4 mois.

DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

MARCHANDISES	Quantité ou valeur		
Colorants organiques synthétiques	Frs.fr.	60.000.000	
Spécialités pharmaceutiques et produits chimiques à			
usage pharmaceutique et vétérinaire	<b>»</b>	20.000.000	
Vitamine D	Kgs.	40	
Charbons actifs	T.	. 50	
Gélatine pour photographie	<b>»</b>	60	
Matériel et produits dentaires	Frs.fr.	20.000.000	
Peaux de bovins légères de Madagascar et d'AOF	en cont	repartie de	
	cuirs b	ovins salés	
	d'Italie		
Fleurs sciées de moutons	Frs.fr.	20.000.000	
Peaux de chamois pour essuyage	))	2.000.000	
Peaux taunnées de reptiles, d'autruches, de poissons et			
de sauvagines	))	20.000.000	
Pelleteries brutes et préparées	<b>»</b>	50.000.000	
Caoutchoue brut naturel	$\mathbf{T}$ .	2.500	
Papier support photographique	<b>»</b>	$\boldsymbol{200}$	
Livres, journaux, publications périodiques, éditions			
musicales et artistiques	Frs.fr.	200.000.000	
Rutile	$\mathbf{T}.$	200	
Zircon	))	50	
Diamants industriels	$\operatorname*{Carats}_{-}$	1.000	
Pois de semence	$\mathbf{T}.$	500	
Graines de semence:		• • •	
- potagères	<b>»</b>	300	
- ray-grass	»	200	
- sainfoin	))	500	
- de betteraves fourragères	<b>»</b>	500	
- de betteraves sucrières	))	150	
- de fleurs	° »	30	
Oignons à fleurs (glaieuls)	Frs.fr.	2.000.000	
Chardons cardères	T.	100	
Raphia	))	$\boldsymbol{2.000}$	
Plantes d'ornement, plantes fruitières, plantes nouvelles		10 000 000	
de collection et nouveautés horticoles Boyaux salés	Frs.fr. T.	$10.000.000\\500$	
Pellicules et papiers photographiques sensible	Frs.fr.	15.000.000	
Pellicules pour cinématographie, sensibilisées, non im-	r 18.11.	19.000.000	
pressionnées	))	50.000.000	
Films impressionnés d'une longueur supérieure à 1500	"	50.000.000	
mètres .	N.	100	
Films impressionnés d'une longueur inférieure à 1500	74.	100	
mètres	<b>»</b>	100	
Agglomérants de fonderie y compris le lignasulfite	$\overset{"}{\mathbf{T}}.$	1.000	
Chiffons de laine et coton	<b>.</b> »	5.000	
Charge pour soudure	<i>"</i>	50	
Autres marchandises	Frs.fr.	500.000.000	
	- TU-111	300,000,000	

DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

LISTE B

## ESPORTATIONS ITALIENNES VERS LA FRANCE

MARCHANDISES	Quantité ou valeur		
Fromages	$\mathbf{T}.$	2.000	
Plants de vigne	Frs.fr.	5.000.000	
Plants d'agrumes	))	2.000.000	
Boutures de jasmin	»	3.000.000	
Boutures de peuplier	Boutures	4.000	
Plants d'arbres fruitiers, plantes de pépinières			
(spéciales) feuilles et plantes d'ornement	Frs.fr.	10.000.000	
Cactées	<b>»</b>	2.000.000	
Légumes frais	$\mathbf{T}$ .	7.000	(1)
Légumes secs:			` ,
- petits haricots	))	650	
- haricots grande culture	»	1.000	
Oranges et mandarines	<b>»</b>	25.000	
Citrons	. »	10.000	
Figues sèches	Frs.fr.	220.000.000	-
Amandes avec et sans coque	$\mathbf{T}$ .	2.500	
Noisettes, avec et sans coque	<b>»</b>	. 400	
Marrons notamment pour la confiserie	))	3.500	
Fruits frais	<b>»</b>	4.000	
Safran	))	<b>2</b>	
Riz de semence	»	200	
Espèces médicinales et aromatiques	Frs.fr.	40.000.000	
Vins (2)			
Suc de réglisse	Т.	400	
Mannite	))	5	
Caroubes pour l'alimentation du bétail	))	2.500	
Baies de génévrier	Frs.fr.	5.000.000	
Graines de chènevis	$\mathbf{T}$ .	10	
Graines de moutarde	<b>»</b>	100	
Graines de semences:			
- potagères	))	550	
- d'oignons et aulx	<b>»</b>	200	
- de fleurs	<b>»</b>	60	
Graines d'arbres:			
- forestières	))	20	
– fruitières	» ·	30	
- d'ornement	»	30	
Racine d'iris	))	250	
Sumae:		w 000	
- en feuilles	<b>»</b>	1.000	
- moulu	))	1.000	

<sup>(1)</sup> Y compris 2.000 T. pour les troupes françaises en Autriche.

<sup>(2)</sup> Voir le par. 17 du protocole annexé.

DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1949

Marchandises	•	Quantité ou valeur
Granille pour brosserie (chiendent)	T.	10
Paille de sorgho	Frs.fr.	25.000.000
Paille de marais	»	10.000.000
Huile d'olives	$\mathbf{T}.$	500
Charcuterie	»	500
Conserves diverses	Frs.fr.	10.000.000
Pulpes de fruits	т.	200
Eaux minérales médicinales et autres	Frs.fr.	5.000.000
Pyrites	Т.	10.000
Soufre	» .	50.000
Mercure	»	400
Graphite amorphe	»	1.500
Talc	<b>»</b>	6.000
Marbres:		
- marbre blanc	. "	14.000
- marbre en couleur	<b>»</b>	1.000
Amiante	<b>»</b>	300
Pierre ponce	<b>»</b>	1.000 (1)
Ciments	${f selon}$	possibilité
Mineral de zinc	т.	15.000
Acide citrique	<b>»</b>	300
Spécialités pharmaceutiques	Frs.fr.	20.000.000
Extraits tannants de sumac	<b>»</b>	2.000.000
Produits intermédiaires pour colorants	$\mathbf{T}$ .	<b>7</b> 5
Huiles essentielles:		
- jasmin	$\mathbf{Kgs}$ .	100
- bergamote	<b>»</b>	42.000
- citron	<b>»</b>	$\boldsymbol{75.000}$
- menthe	<b>»</b>	10.000
- orange douce	))	3.000
- mandarine	»	1.500
- essences diverses	Frs.fr.	5.000.000
Pellicules et papiers photographiques sensibles	))	5.000.000
Films cinématographiques impressionnés d'un		
longueur supérieure à 1500 mètres	N.	100
Films cinématographiques impressionnés d'un	<b>t</b> e	at to a
longueur inférieure à 1500 mètres	»	100
Electrodes graphitées	Т.	150
Acide borique	))	50
Produits chimiques divers	Frs.fr.	50.000.000
Peaux d'agneaux brutes	$\mathbf{T}.$	50
Peaux de chevreaux brutes	»	100
Pelleteries tannées	Frs.fr.	30.000.000
Peaux de veau tannées pour dessus	· »	10.000.000
Cuirs de bovins	_	partie de peaux
	de bovins	de Madagascar et
		$\mathbf{AOF}$

<sup>(1)</sup> Dont T. 500 en poudre.

## DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1949

MARCHAND ISES	G	Quantité ou valeur
Douves de tonnellerie	Т.	20.000
Tresses de paille	Frs.fr.	60.000.000
Papier pour impression et écriture	$\mathbf{T}.$	400
Cartons spéciaux et fibres vulcanisées	Frs.fr.	20.000.000
Cartons bakélisés	т.	5
Livres, journaux, publications périodiques, édi-		
tions musicales et artistiques	Frs.fr.	200.000.000
Soie grège	Т.	400
Déchets de soie classés	<b>»</b>	100
Déchets de soie peignés	<b>»</b>	30
Chanvre brut	))	2.000
Chiffons et déchets de chauvre	))	200
Chanvre vert	<b>»</b>	300
Etoupes et sous-produits du chanvre	<b>»</b>	1.000
Filés de chanvre	<b>»</b>	1.000
Fils à filets en chanvre, notamment fils à chalût	))	75
Ficelles de chanvre	$\mathbf{T}$ .	20
Cordages et filets de pêche en chanvre	))	125
Filés de coton y compris 200 t. pour tissage		
indigène	<b>»</b>	2.000
Fils à filets en coton	. »	50
Filets de pêche en coton	))	50
Fils de coton fins pour l'industrie électrique	<b>»</b>	100
Tissus de coton	Frs.fr.	300.000.000
Tissus en rayon ou en cotonne ou mélangés pour		
doublures	))	75.000.000
Tissus pour cravates ou pour parapluies en soie ou		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
rayonne	))	25.000.000
Coutils matelas et tissus coton pour corsets	))	50.000.000
Tissus de laine	<b>»</b>	30.000.000
Bonnetterie	<b>»</b>	20.000.000
Cloches en feutre pour chapeaux	<b>»</b> .	20.000.000
Chapeaux de feutre	))	40.000.000
Bonbonnes de 30 à 60 1.	N.	500.000
Céramiques et porcelaines sanitaires	Frs.fr.	10.000.000
Appareils téléscripteurs	»	20.000.000
Accessoires pour chaussures	))	5.000.000
Ferro silicium	$\mathbf{T}.$	500
Zinc métal	»	2.000
Cadmium	<b>»</b> ·	50
Outillage à main	Frs.fr.	30.000.000
Quincaillerie, serrurerie	))	5.000.000
Pièces de rechange pour moteurs autres que	-	0.000.000
moteurs d'automobiles	Frs.fr.	1.000.000
Machines agricoles et pièces détachées	))	25.000.000
Machines pour l'industrie alimentaire (condition-	-	
nement, conserverie, sorbetières)	))	60.000.000
Machines textiles y compris accessoires et pièces		00,00000
détachées	»	40.000.000

## DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

MARCHANDISES	Quantité ou valeur		
Machines à coudre et pièces détachées	Frs.fr.	50.000.000	(1)
Machines outils	n	200.000.000	
Machines à écrire	<b>»</b>	60.000.000	
Machines à calculer	<b>»</b>	20.000.000	
Pièces détachées de machines à écrire et à cal-			
$\operatorname{culer}$	<b>»</b>	15.000.000	
Caisses enregistreuses	<b>)</b>	10.000.000	
Outillage pour machines outils	'n	25.000.000	
Machines électriques	*	80.000.000	
Machines diverses pour l'industrie	<b>»</b>	300.000.000	
Pièces détachées de machines	))	50.000.000	
Matériel de rizerie	<b>»</b>	150.000.000	
Roulements à billes	))	50.000.000	
Transformateurs électriques (25 KVA)	"	90.000.000	
Fils sémaillés	<b>»</b>	12.000.000	
Ebauches de lampes électriques	<b>»</b>	5.000.000	
Pièces détachées pour automobiles	<b>»</b>	160.000.000	
Pompes à injection pour moteurs Diesel	<b>»</b>	90.000.000	
Réparations et aménagements de navires	<b>»</b>	85.000.000	
Fornitures navales, moteurs, pièces de rechange			
pour moteurs, apparaux de navire	))	85.000.000	
Instruments scientifiques, de précision, d'optique,			
de mesure, de dessin, de navire	))	25.000.000	
Appareils cinématografiques de projection et			
pièces détachées	<b>»</b>	30.000.000	
Projecteurs, réflecteurs, lampes à arc, pour prise			
de vues cinématographiques	))	10.000.000	
Appareils photographiques	<b>»</b>	15.000.000	
Disques pour phonographes	<b>»</b>	2.000.000	
Autres marchandises	<b>»</b>	300.000.000	

<sup>(1)</sup> Dont 30 millions pour machines à condre industrielles.

### DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

## PROTOCOLE

## à l'Accord Commercial entre l'Italie et la France du 20 Mars 1948.

### 1. - EXPORTATION DE FERRAILLES.

Les deux Délégations ont examiné la situation des livraisons de ferrailles de fer et acier à l'Italie, prévues aux Accords commerciaux des 9 février (T. 50.000) et 22 décembre 1946 (T. 70.000) et à l'échange de Notes du 25 juillet 1947 (T. 80.000).

Il a été constaté que l'utilisation des contingents sus-indiqués à la date de ce jour, est la suivante:

a) ferrailles de fer et acier livrées

T. 40.760

b) ferrailles dont la livraison est en cours

» 57.539

e) ferrailles non livrées, mais ayant fait l'objet de contrats

25.000

La Délégation italienne a exprimé le désir que la livraison des ferrailles qui restent encore à fournir à l'Italie à valoir sur les contingents de 1946 et de 1947 ainsi que des ferrailles prévues dans l'Accord signé en date de ce jour, soit effectuée le plus tôt possible.

A cet égard, un programme de livraisons sera établi d'un commun accord, par les Autorités compétentes des deux Gouvernements qui s'engagent à faciliter, dans toute la mesure de leurs moyens, la réalisation de ces opérations.

## 2. - LIVRAISON DE CHARBON FRANÇAIS A L'ITALIE.

Un contingent de charbon de 250.000 tonnes pourra être livré par la France à l'Italie.

Les contrats d'achat précisant en particulier les qualités, les origines, les conditions de transport et les prix, seront établis par les organismes commerciaux compétents de chacun des deux pays. Ils cevront tenir compte des dispositions des conventions internationales qui seront alors en vigueur.

## 3. - COKEFACTION POUR LE COMPTE DE LA FRANCE EN ITALIE.

Les deux Gouvernements sont d'accord pour autoriser des opérations de cokefaction en Italie de charbons de propriété française. Les modalités de ces opérations seront proposées d'un commun accord par les parties intéressées dans chaque pays à l'approbation des deux Gouvernements.

## 4. - AUGMENTATION DU CONTINGENT DE CHANVRE.

En plus des contingents de 2.000 tonnes de chanvre brut et de 1.000 tonnes de sous-produits de chanvre repris à la liste B du présent Accord, les Autorités

DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

italiennes examineront avec la plus grande bienveillance la possibilité d'exportations supplémentaires dans la mesure des disponibilités de la campagne en cour s.

## 5. - EXPORTATION DE PLOMB ET DE MINERAI DE PLOMB VERS LA FRANCE.

Les Autorités italiennes examineront avec la plus grande bienveillance la possibilité d'autoriser de nouvelles exportations de plomb et de minerai de plomb vers la France dès que les commandes actuellement en cours seront réalisées.

## 6. - ÉCHANGE DE BLÉ DE SEMENCE CONTRE DU BLÉ DE CONSOMMATION.

Les Autorités italiennes autoriseront l'exportation vers la France de 760 T. de blé de semence; en contrepartie, les Autorités françaises autoriseront l'exportation vers l'Italie de 912 T. de blé de consommation. Le règlement de ces opérations se fera de part et d'autre dans le cadre de l'Accord de Paiement.

#### 7. - Commandes de tracteurs agricoles a l'industrie italienne.

Les Autorités italiennes et françaises favoriseront les prises de contact entre les constructeurs italiens de tracteurs et les acheteurs français de ce matériel en vue d'examiner les conditions dans lesquelles des commandes de tracteurs pourraient être passées à l'industrie italienne.

### 8. - ÉCHANGE DE MATERIEL AERONAUTIQUE.

Les Autorités italiennes et françaises favoriseront les prises de contact entre constructeurs français et italiens de materiel et d'équipement aéronautique et facilitéront la mise en œuvre des ententes qui seraient envisagées.

## 9. - Exportation de machines graphiques françaises vers l'Italie.

En sus du contingent prévu à la liste  $\boldsymbol{A}$  du présent Accord, les Autorités <sup>i</sup>taliennes acceptent les fournitures de machine pour l'industrie graphique qui ont fait ou feront l'objet de commandes de la parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato, de la Banque d'Italie et d'autres Administrations publiques italiennes.

#### 10. - Commandes de materiel electrique a l'industrie italienne.

Les deux Gouvernements sont d'accord pour autoriser, chacun en ce qui le concerne, la conclusion des contrats prévus initialement par le programme remis le 23 juillet 1947 à l'Ambassade d'Italie à Paris et relatif à la construction en Italie de matériel électrique pour le compte de l'Electricité de France.

Le règlement de ce matériel sera effectué partie en lires prélevées sur le compte prévu par l'Accord du 29 novembre 1947, partie sous forme de produits sidérurgiques.

DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

Le Gouvernement français autorisera l'exportation vers l'Italie de 12.500 tonnes de produits sidérurgiques la première année, de 20.000 tonnes la deuxième année, de 12.500 tonnes la troisième année, étant entendu qu'au cas ou le programme sus-mentionné serait modifié, les fournitures de produits sidérurgiques subiraient des modifications correspondantes.

De son côté, le Gouvernement italien autorisera l'exportation vers la France du matériel commandé par l'Electricité de France dans le cadre de ce programme.

Des modifications de détails pourront intervenir d'un commun accord entre les parties intéréssées.

## 11. - ÉCHANGE DE VINS MOUSSEUX ET DE SPIRITUEUX.

Les Autorités françaises délivreront des licences d'importation pour les produits italiens ci-après:

Vins d'Asti	25	millions	de	frs.
Vins de marque, en fûts et en bouteilles, Marsala, ver-				
mouth, liqueurs et apéritifs à base d'alcool	<b>45</b> .	),	))	"

En contre-partie, les Autorités italiennes délivreront des licences d'importation pour les produits français désignés ci-après:

Vins à appelation contrôlée, en fûts et en bouteilles	<b>5</b>	million	s de	frs.
Vins de champagne, en bouteilles	25	))	))	))
Eaux-de-vie de cognac, en bouteilles	20	))	))	))
Eaux-de-vie d'armagnac, en bouteilles	<b>2</b>	))	"	<b>»</b>
Liqueurs, en bouteilles	9	<b>»</b>	))	**
Rhum en bouteilles	5	»	))	))
Rhum en fûts	<b>2</b>	<b>»</b>	))	))
Eaux-de-vie de fruits et autres, en bouteilles	1	))	))	))
Apéririfs de marque, en bouteille	1	))	))	))

## 12. - ÉCHANGE DE PRODUITS MANUFACTURES DE TABAC.

A la demande de l'Administration du Monopole de l'Etat italien des Tabacs, des conversations seront engagées avec le Service français d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes en vue de procéder à des échanges équilibrés en valeurs et en catégories de produits manufacturés de tabac. Les Autorités françaises compétentes examineront la possibilité de reprendre les achats de tabac italien en feuilles.

# 13. – Echange de marchandises a l'occasion des foires françaises et italiennes.

En vue d'encourager une participation officielle aux Foires italiennes et françaises, les Autorités des deux Pays conviennent d'autoriser, en sus des

### DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1949

contingents prévus à l'accord, les importations de produits français ou italiens ci-dessous indiquées:

Produits français exportés vers l'Italie Produits italiens exportés vers la France

Valeur on millions de frs.

Machines-outils et machines diverses	10	Machines-outils et machines diverses	30
Constructions électriques et mécaniques	10	Tissus et confections Tissus d'amoublement	10 5
Chevaux (Foire de Verone)	15	Produits de l'artisanat	15
Parfums	8	Accordéons	5
Tapis, maroquinerie, produits d'artisanat	4	Vins d'Asti, vermouth, liqueurs et spiritueux	5
Machines agricoles	10	Produits divers exposés dans les	
Vins, cognac, champagne, liqueur, armagnac, apéritifs, rhums et autres spiriteux	5	pavillons italiens	5
Fourrures	10		
Produits divers exposés dans les pavillons français	3		
Total	<b>7</b> 5	Total	75

# 14. – ÉCHANGES DE LIVRES, JOURNAUX, PÉRIODIQUES, ÉDITIONS MUSICALES ET ARTISTIQUES.

Au cas où les contingents prévus au présent Accord pour l'importation de livres, journaux, périodiques, éditions musicales et artistiques, seraient épuisés, les Autorités de chacun des deux Pays ne s'opposeront pas à des importations supplémentaires de livres et de périodiques.

### 15. - Importation de films impressionnés.

Les deux Délégations ont examiné les conditions d'importation des films impressionnés et sont d'accord pour adopter une procédure aussi pratique et rapide que possible.

Le système auquel on s'efforcera d'aboutir devrait permettre de faire bénéficier les films français importés en Italie du régime de l'importation temporaire, régime qui est accordé aux films italiens à leur entrée en France.

## 16. - MATÉRIEL RADIOTELEGRAPHIQUE.

Au cas où des commandes de matériel de liaison radiotélégraphique français seraient passées par les Services italiens des Postes et de Communications, les Autorités italiennes autoriseront l'importation de ce matériel, dont le paiement aura lieu dans le cadre du présent Accord.

DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

## 17. - VINS.

Les Autorités compétentes des deux Pays fixeront, en commun, dès que possible, les conditions dans lesquelles pourraient être importés en France des vins italiens de consommation courante.

## 18. - ÉCHANGES COMPLÉMENTAIRES.

Le Gouvernement italien delivrera des licences d'importation pour les produits français ci-dessous indiqués dans la limite des contingents fixés:

Gants	Frs.fr.	20.000.000
Parures, garnitures de mode, fleurs artificielles et		
plumes	<b>»</b>	30.000.000
Tulles, dentelles, guipures et broderies	<b>»</b>	40.000.000
Cristallerie, porcelaines	))	40.000.000
Bijouterie fantaisie	<b>»</b>	50.000.000
Instruments de musique, pianos	))	40.000.000
Champagne, vermouth, etc.	))	70.000.000
		(voir par. 11)
Parfums	<b>»</b>	50.000.000
Articles de Paris	<b>»</b>	30.000.000
Boutons	**	10.000.000
Articles de pêche et de sport	<b>»</b>	10.000.000
Maroquinerie	))	20.000.000
Articles de bureau	))	10.000.000
Couleurs et matériels pour artistes	))	10.000,000
Pipes et articles de fumeurs	))	15.000. $000$
Tapis	))	15.000.000
Conserves fines	))	10.000.000
Animaux de luxe	))	10.000.000
Jouets et poupées	))	10.000.000
Rubans et passementeries en coton, soie, rayonne		
et melangés	))	20.000.000
Mouchoirs et lingerie fine	))	5.000.000
Haute couture	))	25.000.000
Pelletteries confectionnées	))	20.000.000
Produits divers	<b>»</b>	40.000.000

De son coté le Gouvernement français delivrera des licences d'importation pour les produits italiens ci-dessous indiqués dans la limite des contingents fixés:

Cravates de soie naturelle	Frs.fr.	10.000.000
Lingerie de maison brodée à la main	<b>)</b>	$\boldsymbol{25.000.000}$
Lingerie de soie	))	25.000.000
Tissus de soie	))	20.000.000
Verroterie	<b>»</b>	50.000.000
Jouets et poupées	<b>»</b>	10.000.000

1948-49 - COLXIV SEDUTA	DISCUSSIONI	28 Luglio 1949
-------------------------	-------------	----------------

Dentelles, tulles, guipures et broderies	Frs.fr.	10.000.000
Chaussures de luxe	))	15.000.000
Gants en peaux	<b>»</b>	25.000.000
Accordéons	))	20,000,000
Cloches et chapeaux de paille et de copeaux	))	50.000.000
Produits de l'artisanat (ouvrages artistiques en cuir;		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ouvrages en marbre et albâtre; ouvrages en		
nacre, ambre, écaille, ivoire; ouvrages artisti-		
ques en bois; faïences et céramiques artistiques;		
imageries; ouvrages artistiques en verre et		
cristal)	<b>)</b> >	80.000,000
Rubans	))	10.000,000
Boutons	))	15,000,000
Poissons ornementaux et leur nourriture	))	5.000.000
Confiserie	<b>»</b>	10.000.000
Articles de sport	<b>»</b>	20.000.000
Tapis	»	15.000.000
Fourrures	))	20,000.000
Meubles artistiques	<b>»</b>	30.000.000
Parfums et cosmétiques	,)	5.000.000
Confections en laine d'angora	))	20.000.000
Vins et liqueurs	<b>»</b>	70.000.000
•		(voir par. 11)
Conserves fines	))	10.000.000
Produits divers	>>	30.000.000

Les autorités des deux Pays suivront l'état de réalisation de ces importations en vue d'en assurer approximativement l'équivalence. Elles se communiqueront à cet effet les renseignements statistiques dont elles disposent.

19. – EXPORTATIONS ITALIENNES VERS LES TERRITOIRES DE L'AFRIQUE FRAN-ÇAISE DU NORD (ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC).

Par imputation sur les contingents inscrits à la liste B du présent Accord, les quantités ci-dessous seront réservées aux Territoires français ou sous protectorat français de l'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc):

Plants de vignes	Frs.fr.	5.000.000
Ciment	Selon	possibilité
Douves de tonnellerie	$\mathbf{T}$ .	12.000
Pierre ponce	<b>»</b>	250
Acide citrique	<b>»</b>	20
Filés de chanvre	<b>»</b>	15
Ficelles de chanvre	))	10
Cordages de chanvre	))	10
Filets de pêche en chanvre	))	40
Fils à filets en coton	))	20
Filets de pêche en coton	))	50
Tissus de coton	Frs.fr.	150.000.000

28 Luglio 1949

1948-49 - CCLXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

Soie grège       T.       5         Machines à coudre       Frs.fr.       10.000.000         Machines à écrire       »       8.000.000         Machines à calculer       »       12.000.000         Machines électriques       »       2.000.000         Transformateurs électriques 25 K. V. A.       »       90.000.000         Roulements à billes       »       1.000.000         Pièces détachées auto       »       9.000.000         Machines diverses pour l'industrie       »       50.000.000         Machines—outils       »       15.000.000         Céramiques et porcelaines sanitaires       »       10.000.000         Appareils de laboratoire       »       1.000.000         Quincaillerie, serrurerie       »       5.000.000         Papier impression écriture       T.       350         Machines agricoles et pièces détachées       Frs.fr.       12.500.000         Produits divers       »       40.000.000			VIII. 204-4.4.4
Machines à écrire       »       8.000.000         Machines à calculer       »       12.000.000         Machines électriques       »       2.000.000         Transformateurs électriques 25 K. V. A.       »       90.000.000         Roulements à billes       »       1.000.000         Pièces détachées auto       »       9.000.000         Machines diverses pour l'industrie       »       50.000.000         Machines—outils       »       15.000.000         Céramiques et porcelaines sanitaires       »       10.000.000         Appareils de laboratoire       »       1.000.000         Quincaillerie, serrurerie       »       5.000.000         Papier impression écriture       T.       350         Machines agricoles et pièces détachées       Frs.fr.       12.500.000	Soie grège	<b>T.</b>	5
Machines à calculer       »       12.000.000         Machines électriques       »       2.000.000         Transformateurs électriques 25 K. V. A.       »       90.000.000         Roulements à billes       »       1.000.000         Pièces détachées auto       »       9.000.000         Machines diverses pour l'industrie       »       50.000.000         Machines-outils       »       15.000.000         Céramiques et porcelaines sanitaires       »       10.000.000         Appareils de laboratoire       »       1.000.000         Quincaillerie, serrurerie       »       5.000.000         Papier impression écriture       T.       350         Machines agricoles et pièces détachées       Frs.fr.       12.500.000	Machines à coudre	Frs.fr.	10.000.000
Machines électriques»2.000.000Transformateurs électriques 25 K. V. A.»90.000.000Roulements à billes»1.000.000Pièces détachées auto»9.000.000Machines diverses pour l'industrie»50.000.000Machines-outils»15.000.000Céramiques et porcelaines sanitaires»10.000.000Appareils de laboratoire»1.000.000Quincaillerie, serrurerie»5.000.000Papier impression écritureT.350Machines agricoles et pièces détachéesFrs.fr.12.500.000	Machines à écrire	<b>»</b>	8.000.000
Transformateurs électriques 25 K. V. A.  Roulements à billes  Pièces détachées auto  Machines diverses pour l'industrie  Machines—outils  Céramiques et porcelaines sanitaires  Appareils de laboratoire  Quincaillerie, serrurerie  Papier impression écriture  Machines agricoles et pièces détachées  Papier impression écriture  Machines agricoles et pièces détachées  Papier impression écriture  T.  350  Machines agricoles et pièces détachées	Machines à calculer	<b>»</b>	12.000.000
Roulements à billes       »       1.000.000         Pièces détachées auto       »       9.000.000         Machines diverses pour l'industrie       »       50.000.000         Machines-outils       »       15.000.000         Céramiques et porcelaines sanitaires       »       10.000.000         Appareils de laboratoire       »       1.000.000         Quincaillerie, serrurerie       »       5.000.000         Papier impression écriture       T.       350         Machines agricoles et pièces détachées       Frs.fr.       12.500.000	Machines électriques	))	2.000.000
Pièces détachées auto»9.000.000Machines diverses pour l'industrie»50.000.000Machines-outils»15.000.000Céramiques et porcelaines sanitaires»10.000.000Appareils de laboratoire»1.000.000Quincaillerie, serrurerie»5.000.000Papier impression écritureT.350Machines agricoles et pièces détachéesFrs.fr.12.500.000	Transformateurs électriques 25 K. V. A.	))	90.000.000
Machines diverses pour l'industrie»50.000.000Machines—outils»15.000.000Céramiques et porcelaines sanitaires»10.000.000Appareils de laboratoire»1.000.000Quincaillerie, serrurerie»5.000.000Papier impression écritureT.350Machines agricoles et pièces détachéesFrs.fr.12.500.000	Roulements à billes	))	1.000.000
Machines-outils»15.000.000Céramiques et porcelaines sanitaires»10.000.000Appareils de laboratoire»1.000.000Quincaillerie, serrurerie»5.000.000Papier impression écritureT.350Machines agricoles et pièces détachéesFrs.fr.12.500.000	Pièces détachées auto	))	9.000.000
Céramiques et porcelaines sanitaires»10.000.000Appareils de laboratoire»1.000.000Quincaillerie, serrurerie»5.000.000Papier impression écritureT.350Machines agricoles et pièces détachéesFrs.fr.12.500.000	Machines diverses pour l'industrie	<b>»</b>	50.000.000
Appareils de laboratoire»1.000.000Quincaillerie, serrurerie»5.000.000Papier impression écritureT.350Machines agricoles et pièces détachéesFrs.fr.12.500.000	Machines-outils	<b>»</b>	15.000.000
Quincaillerie, serrurerie»5.000.000Papier impression écritureT.350Machines agricoles et pièces détachéesFrs.fr.12.500.000	Céramiques et porcelaines sanitaires	))	10.000.000
Papier impression écritureT.350Machines agricoles et pièces détachéesFrs.fr.12.500.000	Appareils de laboratoire	))	1.000.000
Machines agricoles et pièces détachées Frs.fr. 12.500.000	Quincaillerie, serrurerie	<b>»</b>	5.000.000
	Papier impression écriture	т.	350
Produits divers » 40.000.000	Machines agricoles et pièces détachées	Frs.fr.	12.500.000
	Produits divers	<b>»</b>	40.000.000

20. – Exportations italiennes vers les territoires français d'outremer (autres que l'Afrique du Nord).

Par imputation sur les contingents inscrits à la liste B du présent Accord, les quantités ci-dessous seront réservées aux Territoires Français d'Outre-Mer autres que l'Afrique du Nord:

Ciment	Selon	possibilité
Acide citrique	${f T}$	15
Papier pour impression et écriture	))	50
Filés de chanvre	<b>»</b>	150
Fils à filets en chanvre notamments fils à chalût	n	40
Filets de pêche en chanvre	))	50
Filés de coton	))	200
Filés de coton pour tissage indigène	<b>»</b>	200
Fils à filets en coton	<b>»</b>	50
Filets de pêche en coton	))	20
Tissu de coton	Frs.fr.	150.000.000
Bonbonnes clissées	N.	20.000
Pièces de rechange pour moteurs autres qu'auto-		
mobiles	Frs.fr.	100.000
Machines pour l'industrie alimentaire	))	10.000.000
Machines à coudre et pièces détachées	))	5.000.000
Machines-outils et rechanges	);	15.000.000
Machines à écrire et pièces détachées	<b>»</b>	10.000.000
Machines à calculer	))	5.000.000
Machines électriques	))	25.000.000
Machines diverses pour l'industrie et pièces déta-		
<b>ché</b> es	))	15.000.000
Matériel de rizerie	<b>»</b>	150.000.000
Pièces détachées pour automobiles	))	15.000.000
Accordéons	<b>»</b>	10.000.000
Produits divers	»	40,000.000

### DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

### 21. - Exportations supplementaires de la France vers l'Italie.

En vue de faciliter l'équilibre des comptes entre les deux Pays les deux Gouvernements se mettront d'accord pour établir des contingents supplémentaires d'importation en Italie pour un montant total de l'ordre de 1 milliard de francs.

## 22. - LIQUIDATION DES AFFAIRES DE RECIPROCITÉ.

Les propositions de reciprocité approuvées par l'un des deux Gouvernements jusqu'à la date du présent Accord seront examinées par l'autre Gouvernement dans le plus bref délai.

## 23. - FOURNITURE D'ENGRAIS AZOTES PAR L'ITALIE.

Les Autorités italiennes favoriseront dans toute la mesure du possible une fourniture à la France d'engrais azoté correspondant à environ 10.000 tonnes en azote pur. Le réglement de ces livraisons pourra être effectué en dollars ou en lires étant entendu que les livraisons payées en lires feront l'objet de contreparties à convenir entre les deux Gouvernements.

#### 24. - DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL.

Les dispositions du Protocole annexé à l'Accord Commercial du 22 décembre 1946 restent en vigueur.

Le présent Protocole est partie intégrante de l'Accord Commercial en date de ce jour.

FAIT à Turin, en double exemplaire, le 20 mars 1948.

Pour l'ITALIE SFORZA Pour la FRANCE BIDAULT

28 Luglio 1949

## PROTOCOLE ADDITIONEL

## à l'Accord de Paiement entre l'Italie et la France du 22 Décembre 1946.

Désireux de faciliter les échanges commerciaux et les paiements entre l'Italie et la France, le Gouvernement italien et le Gouvernement français sont convenus des dispositions suivantes.

### Art. 1er.

L'art. 3 de l'Accord de Paiement du 22 décembre 1946 est modifié de la manière suivante:

« Si à un moment donné, le solde résultant de la compensation des deux comptes visés à l'art. 1 vient à dépasser 3 milliards de francs ou la contrevaleur en lires, les Parties contractantes se consulteront sans délai. Le pays créancier pourra cesser d'accepter la monnaie de l'autre Pays ».

## Art. 2.

Eu égard aux conditions particulières de l'accord sur l'Union douanière entre la France et l'Italie auquel se refère la déclaration commune figurant en tête au présent Protocole, l'art. 5 de l'Accord de Payement du 22 décembre 1946 est modifié comme suit:

«  $1^{\rm er}.$  Le taux de change entre la lire et le franc est fixé à 220 lires pour 100 francs.

Ce taux de change sera revisé chaque mois en fonction des variations des cours libres du dollar en France et en Italie pendant le mois précédent.

L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque de France fixeront d'un commun accord les conditions dans lesquelles seront effectuées ces revisions mensuelles. La première revision interviendra le 1<sup>er</sup> mai 1948.

2. Les dettes libellées en devises autres que le franc et la lire seront converties dans la monnaie du pays créancier par les soins des parties intéressées ».

#### Art. 3.

L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque de Franc e fixeront les conditions d'application de l'art. 6 de l'Accord de Paiement du 22 décembre 1946, compte tenu des dispositions de l'art. 2 du présent Protocole.

## Art. 4.

Les paiements énumérés dans l'échange de Notes du 22 décembre 1946 seront admis au transfert d'un Pays dans l'autre quelle que soit la date de l'échéance.

### DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1949

### Art. 5.

- 1.er L'échange de Notes du 10 avril 1947 relatif au paiement en dollars de certains produits italiens et français cesse d'être applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.
- 2. Les paiements en dollars effectués en application de l'échange de Notes sus—visé continueront à être comptabilisés jusqu'au 31 mai 1948. Le solde en dollars, établi d'un commun accord aussitôt que possible, sera versé par le pays débiteur au plus tard le 30 juin 1948 contre paiement de la contrevaleur en francs ou en lires.
- 3. Les réglements en dollars entre l'Italie et la France ne seront admis à l'avenir qu'à titre exceptionnel et après accord préalable entre les Autorités compétentes des deux pays. De telles operations devront être compensées; si toutefois un solde en dollars venait à se former, il serait reversé par le pays débiteur contre paiement de la contrevaleur en francs ou en lires.

Le présent Protocole, qui aura la même durée que l'Accord de Paiement du 22 décembre 1946 auquel il se réfère, entrera en vigueur le 1° avril 1948.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.

FAIT à Turin, en double exemplaire, le 20 mars 1948.

Pour l'ITALIE SFORZA.

Pour la FRANCE BIDAULT.

DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1949

Turin le 20 Mars 1948

## Monsieur le Ministre,

Se réfèrant à l'accord de paiement signé le 22 décembre 1946 et à l'échange de lettres du même jour concernant les transferts à effectuer entre les deux Pays, les Parties contractantes, désireuses d'élargir ces transferts compte tenu du Protocole relatif à l'Union douanière entre les deux Pays signé en date de ce jour, conviennent de prendre, chacune pour sa part, les dispositions nécessaires en vue d'autoriser également les paiements suivants entre la Zone franc et l'Italie:

Intérêts et dividendes, parts de bénéfices des sociétés de capitaux ou de personnes, intérêts hipothécaires ou de titres immobiliers, loyers et fermages, bénéfices d'exploitation des entreprises, de même que toute autre rémunération périodique d'un capital pour autant que les sommes correspondantes n'aient pas été investies ou immobilisées en compte pour une période supérieure à un an.

## Il est précisé que:

- 1) la présente note vise les paiements énumérés ci-dessus pour autant qu'il s'agisse d'échéances postérieures au 31 mars 1948, et qu'ils proviennent d'investissements effectués en Italie par des créanciers français, ou en France par des créanciers italiens, antérieurement à la même date;
- 2) seront considérées comme créanciers français pour l'application des dispositions de la présente lettre, les personnes physiques ou morales ayant à la date du 1<sup>er</sup> avril 1948 leur habitation principale ou le siège de leur exploitation dans la Zone franc; réciproquement seront considérées comme créanciers italiens les personnes physiques ou morales ayant à la date du 1<sup>er</sup> avril 1948 leur habitation principale ou le siège de leur exploitation en Italie.

Il est entendu que si à un moment donné un fort déséquilibre est constaté dans la balance des paiements entre les deux Pays, la Banque de France et l'Ufficio Italiano dei Cambi se consulteront en vue d'échélonner les transferts visés par la présente note qui devraient être effectués vers le pays créancier.

Les dispositions de la présente note, qui auront la même durée que l'Accord de Paiement du 22 décembre 1946 auquel elles se réfèrent, entreront en vigueur le jour où les deux Gouvernements auront formellement déclaré leur volonté de constituer l'Union douanière entre la France et l'Italie.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération

BIDAULT.

AS.E.

le Comte Carlo SFORZA

Ministre des Affaires Etrangères d'Italie

TURIN

28 Luglio 1949

Turin, le 20 Mars 1948

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de Vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions suivantes:

« Se réfèrant à l'accord de paiement signé le 22 décembre 1946 et à l'échange de lettres du même jour concernant les transferts à effectuer entre les deux Pays, les Parties contractantes, désireuses d'élargir ces transferts compte tenu du Protocole relatif à l'Union douanière entre les deux Pays signé en date de ce jour, conviennent de prendre, chacun pour sa part, les dispositions nécessaires en vue d'autoriser également les paiements suivants entre la Zone franc et l'Italie:

Intérêts et dividendes, parts de bénéfices des sociétés de capitaux ou de personnes, intérêts hipothècaires ou de titres immobiliers, loyers et fermages, bénéfices d'exploitation des entreprises, de même que toute autre rémunération périodique d'un capital pour autant que les sommes correspondantes n'aient pas été investies ou immobilisées en compte pour une période supérieure à un an.

Il est précisé que:

- 1) la présente note vise les paiéments énumérés ci-dessus pour autant qu'il s'agisse d'échéances postérieures au 31 mars 1948, et qu'ils proviennent d'investissements effectués en Italie par des créanciers français, ou en France par des créanciers italiens, antérieurement à la même date;
- 2) seront considérées comme créanciers français pour l'application des dispositions de la présente lettre, les personnes physiques ou morales ayant à la date du 1 avril 1948 leur habitation principale ou le siège de leur exploitation dans la Zone franc; réciproquement seront considérées comme créanciers italiens les personnes physiques ou morales ayant à la date du 1 avril 1948 leur habitation principale ou le siège de leur exploitation en Italie.

Il est entendu que si à un moment donné un fort déséquilibre est constaté dans la balance des paiements entre les deux Pays, la Banque de France et l'Ufficio Italiano dei Cambi se consulteront en vue d'échélonner les transferts visés par la présente note qui devraient être effectués vers le pays créancier.

Les dispositions de la présente note, qui auront la même durée que l'Accord de Paiement du 22 décembre 1946 auquel elles se réfèrent, entreront en vigueur le jour où les deux Gouvernements auront formellement déclaré leur volonté de constituer l'Union douanière entre la France et l'Italie ».

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre l'assurance de ma haute considération.

SFORZA.

AS. E.

Monsieur Georges BIDAULT

Ministre des Affaires Etrangères de France

TURIN

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso con i relativi allegati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

28 LUGLIO 1949

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento degli onorari di avvocato e degli
onorari e diritti di procuratore » (337).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: «'Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore ».

Prego il senatore segretario di darne lettura. BISORI, segretario, legge lo stampato n. 377. SPALLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Debbo informare la Presidenza che, assente il relatore senatore Bo, io lo sostituisco in tale qualifica per questo disegno di legge e per gli altri dei quali il senatore Bo èra relatore.

PRESIDENTE. Apro la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, do la parola al senatore Spallino.

SPALLINO. Signor Presidente, in materia di aumenti di onorari di avvocati e di procuratori, era stato presentato già da tempo un disegno di legge per iniziativa mia e dei senatori Vischia, Rosati e Italia. Questo disegno di legge sarà da noi ritirato per la ragione che, nelle more, il Guardasigilli ha presentato un suo disegno di legge, che è più favorevole di quello da noi proposto. Infatti, noi, preoccupati che ci si facesse l'accusa di essere avvocati in causa propria, avevamo mantenuto gli onorari nei limiti d'una opportuna mitezza. Il Ministro Guardasigilli ha presentato un disegno di legge che aumenta adeguatamente gli onorari dei procuratori e degli avvocati in rapporto allo svilimento della moneta, e noi accettiamo il disegno di legge, così come proposto dal Ministro Grassi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro Grassi.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Data l'importanza e l'urgenza del provvedimento non devo aggiungere parola alla relazione fatta da me ed allegata al disegno di legge e alla relazione scritta del relatore Bo.

Prego quindi il Senato di voler passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Esaurita la discussione generale su questo disegno di legge, passiamo all'esame degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli successivi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate; in tale caso il giudice può liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III della tabella A».

(E approvato).

RIZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Non capisco come per un valore indeterminabile si possa passare da 500 mila lire a 5 milioni.

SPALLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. È bene precisare che si è stabilito, per il valore indeterminabile, il minimo di 500 mila lire e il massimo di 5 milioni per dare possibilità al magistrato che deve liquidare la nota delle spese, di assegnare quell'onorario che ritiene giusto, in rapporto all'importanza della causa. Questa possibilità di passare da 500 mila lire a 5 milioni ha riguardo al valore della causa e alla sua importanza, in modo che il magistrato abbia la maggior ampiezza nella liquidazione in rapporto alla causa stessa.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

## Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Per le cause in primo grado in materia di controversie individuali di lavoro, quando il valore non supera le lire 20.000, sono dovuti

DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

dal eliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita al paragrafo II della tabella B ».

Il terzo comma dello stesso articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Per le cause in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, quando il valore della causa non supera le lire 100.000 sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale ».

(E approvato).

### Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza, sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, un'indennità per ogni giornata, o frazione di giornata, da lire 2.000 a lire 5.000 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennità è ridotta di un terzo ».

(E approvato).

#### Art. 5.

I primi tre commi dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

- « Gli onorari ed i diritti determinati dalla tabella B si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 150.000.
- « Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le lire 150.000.

del doppio quando supera le lire 500.000; del triplo quando supera 1.000.000 di lire;

del quadruplo quando supera 2.000.000 di lire.

«Il valore delle cause si determina a norma dell'articolo 9, salvo che per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i 2.000.000 di lire ».

RIZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Ritorna qui la medesima questione per la quale sono intervenuto precedentemente. Domando se non sia il caso di coordinare l'articolo 5 con l'articolo 2. Le cause di valore indeterminabile starebbero, secondo l'articolo 2, tra le 500 mila lire ed i 5 milioni; nell'articolo 5, invece, le cause di valore indeterminabile starebbero fra le 500 mila lire e i due milioni. Si veda se non sia il caso di coordinare sulle medesime cifre tali articoli. Io propongo di portare a 5 milioni anche i due milioni dell'articolo 5.

SPALLINO. La Commissione accetta questo emendamento.

Faccio anche presente che all'ultimo comma di questo articolo alle parole « salvo che » va sostituita la parola « anche ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 5, con la modificazione proposta dal senatore Rizzo ed accettata dalla Commissione, di cambiare la dizione « due milioni di lire » ovunque ricorra in « 5 milioni di lire ». e con l'altra modificazione proposta dalla Commissione all'ultimo comma, di sostituire cioè le parole « salvo che » con la parola « anche ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

### Art. 6.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le lire 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le lire 20.000 e le lire 100.000 gli onorari sono ridotti alla metà».

(E approvato).

#### Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di lire 150. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera ».

(E approvato).

### Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il

DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

diritto di vacazione fino ad un massimo di quattro vacazioni, il rimborso della spesa di viaggio ed una indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, di lire 1.200 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di lire 2.000 negli altri casi».

(E approvato).

#### Art. 9.

Negli articoli 26 e 27 alle parole: «direttorio del sindacato », «direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori » e «direttorio » sono sostituite rispettivamente le parole: «consiglio dell'ordine », «consiglio dell'ordine forense » e «consiglio ».

(È approvato).

### Art. 10.

Le tabelle A e B che stabiliscono la misura degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore allegate alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e modificate dai decreti legislativi 22 febbraio 1946, n. 170 e 30 ottobre 1946, n. 395, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Prima di porre in votazione questo articolo, do lettura delle annesse tabelle, a cui l'articolo fa riferimento, facendo notare che la tabella A reca delle modificazioni apportate dalla Commissione. Le voci aggiuntive inserite dalla Commissione sono state riportate in corsivo e sottolineate. La tabella B è rimasta invariata.

DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

TABELLA A (\*).

## ONORARI DI AVVOCATO

	Onorario Minimo Massimo	
I Cause davanti al giudice conciliatore.		
1. Per l'intero giudizio L.	1.000	5.000
II Cause davanti al pretore.		
2. Per l'intero giudizio	10,000	20.000
III Cause davanti al tribunale.		
3. Studio della controversia e consultazioni col cliente. 4. Ispezione dei luoghi di controversia, ricerca di docu-	4.000	10.000
menti in archivi pubblici o privati	2.000	4.000
giudizio o della comparsa di risposta 6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse	3.000	14.000
quelle in cui sono disposti semplici rinvii	2.000	3.000
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice 8. Estensione delle difese (comparse conclusionali, me-	4.000	7.000
morie)	12.000	20.000
9. Discussione in pubblica udienza o in Camera di Consiglio. Gli onorari stabiliti dal presente paragrato si riferiscono alle cause di valore fino a lire 250.000, di competenza del tribunale o di giurisdizioni equiparate; per le cause di valore superiore alle lire 250.000 e fino a lire 500.000, gli onorari sono aumentati di un terzo; per le cause di valore superiore alle lire 500.000 e fino a lire 1.500.000, sono raddoppiati; per le cause di valore superiore alle lire 1.500.000 e fino a lire 5.000.000, sono triplicati; per le cause di valore superiore alle lire 5.000.000 e fino a 10.000.000 di lire, sono quadruplicati; per le cause di valore superiore ai 10.000.000 di lire gli onorari minimi e massimi possono essere aumentati fino al doppio di quelli relativi alle cause del valore di 10.000.000 di lire.	3.000	12.000

<sup>(\*)</sup> N. B. Le voci aggiuntive proposte dalla Commissione sono scritte in corsivo e sottolineate.

# DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1949

	Onor Minimo	ario Massimo
9-bis. Opera prestata per la conciliazione; quando questa		
è avvenuta:		
per le cause di valore superiore a 250.000 ma non		
a 10.000.000 di lire		120.000
per le cause di valore superiore ai 10.000.000 di	•	
lire gli onorari possono essere raddoppiati.		
IV Cause davanti alla Corte d'appello.		
<ol> <li>Sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo terzo aumen- tati del 25 per cento.</li> </ol>		
<ul> <li>V Cause davanti alla Corte di cassazione e altre magistrature superiori (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunale superiore delle Acque pubbliche, Commissione centrale delle imposte).</li> </ul>		
11. Studio della controversia e consultazioni col cliente.	15.000	30.000
12. Estensione del ricorso, del controricorso e delle difese		
$\mathbf{scritte}\;.\;\;.\;\;.\;\;.\;\;.\;\;.\;\;.\;\;.\;\;.\;\;.\;\;.\;\;.\;\;.\;$	20.000	35.000
13. Discussione	15.000	35.000
Gli onorari di cui sopra si riferiscono alle cause di		
valore fino a 1.000.000 di lire.		
Per le cause di valore superiore ad 1.000.000 ma		
non a 5.000.000 di lire, gli onorari sono aumentati di un terzo.		
Per quelle di valore superiore a 5.000.000 di lire		
sono raddoppiati.		
Per quelle di valore superiore a 10.000.000 di lire		
possono essere ulteriormente raddoppiati.		
VI. – Procedimenti speciali.		
14. Per tutta l'opera prestata fino all'emanazione del prov-		
vedimento	10.000	30.000
L'onorario di cui sopra è soggetto agli aumenti previsti nel paragrafo terzo quando il valore dell'oggetto del ricorso supera le lire 250.000.		
Quando il valore è indeterminato, si applica il disposto dell'articolo 9, comma 2º, delle norme generali.		

## DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

TABELLA B.

### ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

I. - Processo di cognizione davanti al pretore, al tribunale, alla Corte di appello, ai giudici speciali, agli arbitri e, in genere, ad autorità, Commissioni, Collegi con funzioni giurisdizionali.

	giurisaizionali.
1.	Per la disamina
	Per la domanda introduttiva del giudizio anche se proposto oral-
	mente nei casi consentiti dalla legge
	Per la rinnovazione o riassunzione della domanda
4.	Per la chiamata di un terzo in causa
5.	Per ogni autentica di firma
6.	Per l'iscrizione della causa a ruolo
	Per la costituzione in giudizio
8.	Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della con-
	troparte anteriormente alla pronuncia di ogni ordinanza o sentenza.
	Per ogni scritto difensivo
	Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice
	Per l'esame di ogni ordinanza o decreto
12.	Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla
	legge
13.	Per la formazione del fascicolo di parte, compresa la compilazione
	dell'indice degli atti
14.	Per la partecipazione a ciascuna udienza o per ogni intervento alle
	operazioni del consulente tecnico
	Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per
	ogni ora in più, il diritto di vacazione.
<b>15</b> .	Per l'assistenza alla parte comparsa davanti al giudice o al Collegio.
	Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per
	ogni ora in più, il diritto di vacazione.
	L'onorario e il diritto di cui sopra non sono cumulabili con quelli
	li such a. 14.
	Per le sessioni con il cliente
17.	Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre il rimborso
	delle spese
18.	Per la notificazione di ogni atto
	Se la notificazione deve farsi a più di una persona sono dovute
	per ogni persona in più
19.	Per la collaborazione prestata per la conciliazione; quando questa
	è avvenuta
<b>20</b> .	Per l'assistenza ad atti di istruzione probatoria, per ogni udienza.
	Se l'assistenza dura oltre un'ora o se l'atto di istruzione avviene
	fuori dell'ufficio giudiziario, nei casi diversi da quelli previsti dall'ar-
-	ticolo 23 delle norme generali, è dovuto in più il diritto di vaca-
	zione.

## DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1949

~		
21.	Per ogni richiesta di documento o certificato da rilasciarsi da uffici,	240
20	autorità, enti, notaio, ecc L.	250
	Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria	150
	Per ogni richiesta alla cancelleria di copie di atti o provvedimenti.	150
24.	Per la sottoposizione di ogni atto o documento di parte a registra- zione, a bollo o legalizzazione	250
25.	Per ogni inserzione nel foglio degli Annunzi giudiziari della provincia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in altre stampe periodiche	250
96	Per la proposizione della querela di falso	$\begin{array}{c} 250 \\ 250 \end{array}$
	Per l'esame delle relazioni dei consulenti tecnici o di documenti	
	contabili	250
28.	Per il ritiro del fascicolo di parte dalla Cancelleria	150
	Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'articolo 455 del Codice di procedura civile, al consu-	
	lente tecnico	<b>25</b> 0
30.	Per la redazione della nota delle spese di cui all'articolo 75 delle	
21	norme di attuazione del Codice di procedura civile	250
or.	ratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato	150
32	Per l'assegnazione della causa a sentenza	250
	Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro	200
,,,,,	provvedimento soggetto a registrazione, anche in caso di prenota-	950
3/	zione a debito	250
JŦ.	cauzionale	250
35	Per eseguire all'Ufficio del Registro il deposito di cui all'articolo 398	200
00.	del Codice di procedura civile	250
	are production of the contract	
	TI Duccesso di compinione demanti al consiliatore	-
	II Processo di cognizione davanti al conciliatore.	
36	Per l'opera prestata durante il processo davanti al conciliatore:	
00.	se il valore della causa non supera le lire 500	300
	se supera le lire 500 ma non le lire 2.500	750
	se supera le lire 2.500 ma non le lire 5.000	1.500
	se supera le lire 5.000	2.000
	L'onorario è ridotto alla metà se non fu pronunciata sentenza	
	definitiva.	
37.	Per la collaborazione prestata ai fini della conciliazione in qualunque	
	fase:	
	se il valore della causa non supera le lire 500	200
	se supera le lire 500 ma non le lire 2.500	500
	se supera le lire 2.500 ma non le lire 5.000	1.000
	se supera le lire 5.000	1.500
38.	Per provvedere alla registrazione del verbale di conciliazione o alla	
	notificazione della sentenza, quando la causa è di valore superiore	
	alle lire 2.500	250
	Quando la causa è di valore inferiore alle lire 2.500	100

## DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

## III. - Processo di esecuzione.

39.	Per la richiesta di copia in forma esecutiva L.	150
40.	Per ogni atto di precetto o di pignoramento, anche presso terzi o	
	contro il terzo proprietario	250
<b>41.</b>	Per la richiesta di notificazione del precetto o del pignoramento,	
	per la richiesta dell'esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la	
	richiesta di ogni altro atto inerente al processo di esecuzione	150
	Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni	
	persona in più	75
<b>42</b> .	Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi,	
	automobili o aeromobili	300
<b>43.</b>	Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso	
	al giudice dell'esecuzione o per ogni atto di intimazione ad altri	
	creditori	250
44.	Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione	
	nell'Ufficio ipotecario o in altri pubblici registri	250
<b>45.</b>	Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi	
	previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro	
	conservativo di immobili	250
<b>46.</b>	Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del prov-	
-	vedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi	
	previsti dalla legge	250
47.	Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione,	
	cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri	250
	Per le ispezioni ipotecarie o per la richiesta di certificati ipotecari.	300
49.	Per l'esame dei certificati ipotecari	250
50.	Per le ispezioni catastali	300
51.	Per l'esame dei certificati catastali	250
	Se le prestazioni di cui ai numeri 48, 49, 50 e 51 richiedono	
	oltre un'ora, è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione.	
<b>52.</b>	Per ottenere la pubblicità di avvisi	250
<b>53.</b>	Per l'esame di ciascuna domanda e dei titoli relativi predetti dai	
	creditori intervenienti nel processo	250
	Per il deposito di somme	250
55.	Per la domanda di vendita di immobile pignorato ove contenga la	
	particolareggiata descrizione dell'immobile, l'indicazione del valcre	
	e la proposta delle modalità e condizioni di vendita	750
	Quando per le prestazioni di cui sopra è occorso un rilevante	
	lavoro, l'onorario può essere elevato fino al triplo.	
<b>56.</b>	Per ogni comparizione davanti al giudice dell'esecuzione quando	
	è disposta dal giudice stesso o dalla legge	250
57.	Per la dichiarazione nella procedura di incanto davanti ai giudici	
	o ad altri pubblici ufficiali	250
58.	Per l'assistenza all'incanto	250
59.	Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque	
	sia l'ammontare del credito) o di altra persona nominata o da	

# DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

	nominare, se la somma ricavata dalla vendita immobiliare non supera:	
	le lire 50.000	450
	le lire 100.000	750
	le lire 500.000	1.200
	le lire 2.000.000	1.800
	Se la somma supera le lire 2.000.000 l'onorario è di	3 000
	L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui al	
	n. 58.	
60	Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministra-	
00.	zione giudiziaria	250
61	Per concorrere alla distribuzione del prezzo	$\frac{250}{250}$
	Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della	
·	somma ricavata dalla vendita mobiliare, se la somma non su-	
	pera le lire 50.000	300
	Se la somma ricavata supera le lire 50.000 l'onorario è dovuto	
	nella misura di cui al n. 59.	
63	Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della	
00,	somma ricavata dalla vendita immobiliare:	
	se la somma non supera le lire 50.000	750
	se supera le lire 50.000 ma non le lire 100.000	1.200
	se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000	2.150
	se supera le lire 500.000 ma non le lire 2.000.000	4.500
	se supera le lire 2.000.000	7.500
64.	Per l'esame del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla	
	vendita mobiliare o immobiliare	250
65.	Per la discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato	
	dalla vendita mobiliare e immobiliare	250
66.	Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato	
	dalla vendita mobiliare o immobiliare	250
	L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai	
	numeri 62 e 63.	
67.	Per l'assistenza all'adunanza dei creditori nella procedura falli-	
	mentare	250
	Se l'adunanza dura oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il	
	diritto di vacazione.	
68.	Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione	
	non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui dia luogo	
	il processo medesimo, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti	
	nel paragrafo primo per le corrispondenti prestazioni.	
	IV. – Procedimenti speciali.	
69.	Nelle materie da trattarsi in Camera di Consiglio sono dovute al	
	procuratore dal proprio cliente, per l'opera prestata dalla compi-	
	lazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento	1.500
70.	Per i ricorsi e decreti di competenza del giudice tutelare	900
71.	Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali, disci-	
	plinati dal Codice di procedura civile o da altra legge, e per i giudizi	

### DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

a cui diano luogo i procedimenti stessi sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti nei paragrafi precedenti per le corrispondenti prestazioni.

Per le prestazioni concernenti i medesimi procedimenti speciali e per i giudizi ai quali essi diano luogo, quando è competente il conciliatore, sono dovuti gli onorari di cui ai numeri 36 e 38.

- V. Prestazioni del procuratore domiciliatario nei giudizi davanti alla Corte di cassazione o ad altri giudici.
- 72. Al procuratore domiciliatario nel giudizio davanti alla Corte di cassazione o ad altri giudici sono dovute dal cliente, per l'opera prestata fino alla pronuncia della sentenza, qualunque sia il valore della causa

4.500

- VI. Diritti di scritturazione e stampa.
- 73. Per la scritturazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi o notificarsi e per le copie di relazione dei consulenti tecnici, di verbali di prova e di altri documenti, oltre al rimborso delle spese, sono dovute, per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

Il Primo Presidente della Corte di appello, su proposta del Consiglio del'Ordine forense, fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di scritturazione.

28 LUGLIO 1949

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. La Commissione ha apportato due modifiche alla tabella A presentata dal mio Ministero. Io posso accettare sia l'una che l'altra, ma ad ogni modo, per la «9 bis» faccio presente che l'opera prestata per la conciliazione, non era stata prevista trattandosi di attività extra giudiziaria che normalmente viene compensata secondo le norme fissate dai singoli consigli dell'ordine approvate con decreto ministeriale. Questa è la norma, ma ad ogni modo, se la Commissione ritiene di dovere introdurre nella tabella anche l'opera prestata per la conciliazione, io non ho nessuna difficoltà di accettarla. Così pure per l'ultima parte la Commissione propone un diverso compenso per le cause superiori al valore di 10 milioni. Noi ci eravamo fermati ai cinque milioni ma se la Commissione crede di formare una tariffa speciale per le cause di valore superiore ai 10 milioni, io non ho nulla da eccepire.

SPALLINO. La Commissione insiste nelle modifiche apportate in modo specifico per il numero 13.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 10 e le annesse tabelle con le modificazioni apportate dalla Commissione ad una di esse. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Ritiro del disegno di legge di iniziativa del senatore Spallino ed altri: « Modifiche ed aggiunte alla legge 13 giugno 1942, n. 794, concernente gli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, ed alle tabelle annesse, ed al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente l'aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore » (145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Spallino ed altri: « Modifiche ed aggiunte alla legge 13 giugno 1942, n. 794, concernente gli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, ed alle tabelle annesse, ed al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente l'aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore ».

SPALLINO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Come ho dichiarato nella discussione del precedente disegno di legge n. 337, io ed i colleghi presentatori di questo disegno di legge lo ritiriamo. Essendo stato approvato lo schema presentato dal Governo, non c'è più ragione di presentare da parte nostra una legge analoga.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Aumento del limite di valore stabilito dall'articolo 2397 del Codice civile per la scelta
dei componenti del collegio sindacale » (393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite di valore stabilito dall'articolo 2397 del codice civile per la scelta dei componenti del collegio sindacale ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

#### Articolo unico.

Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile, per la scelta dei componenti del collegio sindacale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, è elevato a cinquanta milioni di lire.

Avverto che la Commissione ha proposto di elevare il limite di valore a cento milioni.

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

SPALLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del relatore, senatore Bo, faccio presente che vi è una modifica da apportare all'articolo 2397, del Codice civile, in base al quale le società per azioni aventi un capitale non inferiore a 5 milioni, devono scegliere almeno un sindaco, tra i revisori ufficiali dei conti. Poichè questa somma appare

28 Luglio 1949

inadeguata agli attuali costi ed all'attuale moneta, da parte del Governo si è proposto che l'articolo 2397 del codice civile venga modificato nel senso che « le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a 50 milioni, devono scegliere, tra gli iscritti nei ruoli dei revisori di conti, almeno un sindaco effettivo ». La Commissione ha modificato l'articolo unico del testo governativo nel senso che l'aumento deve essere portato appunto a 100 milioni di lire, cifra adeguata, noi riteniamo, all'importanza delle società che hanno necessità del controllo dei revisori ufficiali dei conti.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Io vorrei pregare la Commissione di non insistere in quanto che noi avevamo già previsto la cifra di 50 milioni come una cifra iniziale perchè effettivamente le società che non hanno trasformato, per dir così, i loro capitali in relazione alla svalutazione della moneta sono rimaste quelle che erano, tranne evidentemente le nuove. Quindi ci pareva che già la cifra di 50 milioni fosse sufficiente come garanzia per quel che noi vogliamo fare, per la modifica all'articolo 2397 del Codice civile e quindi pregherei la Commissione di ritirare l'emendamento.

SPALLINO. A nome della Commissione dichiaro di aderire all'invito del Ministro. Resta perciò invariato il testo proposto dal Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge del quale ho già dato lettura nel testo del Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri » (441).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri». Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

### Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1953, le norme di cui agli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi o carati di navi, in costruzione, ovvero già costruite ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di società o di enti nazionali.

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico. Nessuno chiedendo di parlare, do la parola al relatore, senatore Anfossi.

ANFOSSI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta. La questione è semplice. Si tratta di una legge temporanea, la quale estende due articoli del Codice di navigazione alle navi che non sono ancora nazionalizzate. Questo si fa per proteggere il naviglio attuale. Perciò si tratta di prorogare per 5 anni questa legge, che era già temporanea per due anni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi, Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho da dichiarare altro che sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge del quale ho già data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Garlato: « Modificazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 686 » (479) (Approvato dalla Uamera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Garlato: « Modificazione dell'articolo 1, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 686 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

### Articolo unico.

Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, il limite di lire 2500, fissato nel comma terzo dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, è elevato a lire 50.000.

28 LUGLIO 1949

Dichiaro aperta la discussione su questo di segno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, do la parola al relatore, senatore Varriale

VARRIALE, relatore. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge sottopostol a vostro esame, di iniziativa del deputato Garlato, già approvato con modifiche dall'altro ramo del Parla\_ mento, si propone che la facoltà concessa al retore dal 3º cemma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, che autorizza lo svincolo delle indennità di espropriazione non superiori a lire 2500, ancorchè non siano prodotti i titoli giustificativi della libertà e proprietà del fondo espropriato, sia elevata a 50 mila lire purchè si presti idonea malleveria. Non è il caso di soffermarsi a dimostrare l'opportunità di tale disegno di legge, opportunità che è manifesta per il duplice riflesso della svalutazione monetaria e della necessità di provvedere d'urgenza, in molti casi, ad esecuzioni di opere pubbliche di interesse generale, quali elettrodotti, bacini, strade e simili, esecuzioni che verrebbero ostacolate o gravemente ritardate dalle lungaggini di copiosa e dispendiosa documentazione specialmente per proprietà frazionate.

La Commissione, pertanto, propone e confida che il disegno di legge in esame abbia la vostra autorevole approvazione.

GRASSI, *Ministro di grazia giustizia*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore.

AZARA. Anche la Commissione è d'accordo. PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge del quale ho gia dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Zoli: « Norme per la redazione degli atti di morte dei condannati a morte per la causa della libertà » (491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Zoli: « Norme per la redazione degli atti di morte dei condannati a morte per la causa della libertà ».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo della Commissione, BISORI, segretario, legge lo stampato numero 491-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GRAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAVA. Distendiamo, gli animi, pacifichiamo gli spiriti raccogliendoci un momento soltanto nell'esame di questo disegno di legge.

Sunt lacrimae rerum.... Anche qui, in questo documento, virtù si pregia e piange, illustre Presidente, onorevoli senatori, la pietà sui casi umani.

Il disegno di legge, infatti, che l'amico onorevole Zoli, valoroso combattente della libertà, ha presentato con fine sensibilità di uomo, di cittadino e di partigiano, ci fa, una volta ancora, ricordare, dolorare, ammirare. Esso si propone due nobili scopi che sono stati bellamente illustrati e dal proponente e dal nostro egregio relatore.

Il primo vuole fugare anche la più piccola ombra di dubbio sulla nobiltà e santità della causa per la quale furono condannati e giustiziati dalla repubblica sociale italiana o dal tedesco invasore molti nostri eroici fratelli, vuole far sparire anche il più piccolo neo di infamia che potesse avvolgere la memoria di loro, che deve rifulgere invece della più luminosa fiamma del più puro eroismo, memoria che a noi, onorevoli colleghi, corre l'obbligo di tramandare pura e immacolata alla posterità.

Vuole il secondo rendere doveroso tributo di omaggio, di riconoscenza e di onore, a nome nostro e a nome di tutto il popolo italiano, a questi nostri martiri della libertà della Patria.

Ma, onorevoli colleghi, a fianco di questa schiera di eroi e di martiri, che per causa di giustizia e di libertà ebbero e meritarono l'onore di cadere, dirò così, sul campo di battaglia, con l'onore delle armi, davanti agli occhi di loro gente commossa e ammirata e dei loro cari che ne raccolsero e composero le salme straziate e martoriate, vi è un'altra schiera numerosa di oscuri e ignoti eroi che per la stessa causa di giustizia e di libertà caddero nei campi di concentramento seviziati, martoriati o polverizzati nei forni o nelle camere a gas, o sparirono, come gli antichi eroi della leggenda, senza lasciare traccia di sè. Il martirio dei primi è indicato da una lapide, una stele,

DISCUSSIONI

28 Luglio 1949

un monumento; essi hanno il conforto di una croce che ce ne indica la tomba sulla quale noi possiamo ricordare, piangere e pregare e sulla quale i nostri nipoti potranno venire per trarre ispirazione e coraggio per combattere in difesa della libertà. I secondi sono caduti lontano dal suolo natio, soli, abbandonati, senza il conforto, per loro, della materna carezza, sognanti il sorriso dei figli, il focolare domestico, la Patria; senza il conforto, per noi, di una tomba sulla quale poter piangere e pregare. Penso che sia doveroso riconoscerè anche a questi umili eroi il titolo onorifico di « caduto per la causa della libertà ». Gli uni e gli altri caddero per lo stesso ideale, animati dalla stessa fede, nella stessa battaglia contro lo stesso oppressore e lo stesso tiranno. È giusto, parmi, che uniti, in vita, nella lotta e nel sacrificio, siano accomunati, in morte, nello stesso tributo di affetto, di riconoscenza e di onore.

Per i primi provvede il disegno di legge presentato dall'amico Zoli; per provvedere ai secondi avevo presentato un emendamento all'articolo 1, sul quale tuttavia non insisto perchè quando l'ho presentato non sapevo che l'amico onorevole Grisolia ed altri colleghi avessero presentato un articolo aggiuntivo, l'1-bis, che rispecchia, anche con maggior precisione, il mio intendimento e il mio pensiero. Dichiaro perciò che voterò questo articolo aggiuntivo.

Consentitemi da ultimo, onorevoli colleghi ed amici, che formuli il voto ed esprima l'augurio che questo primo Senato della Repubblica – che conta su tutti i banchi molti i quali, a cominciare dal nostro illustre Presidente, hanno combattuto e sofferto per la stessa causa per la quale essi combatterono e caddero - che questo primo Senato della Repubblica sia il vigile tutore e il geloso custode di tutto ciò che mira a tutelare, rafforzare e purificare lo spirito della Resistenza; a conservare, perpetuare e tramandare la memoria e il ricordo di questi nostri gloriosi caduti. Siano perciò sacri per noi e per tutto il popolo italiano tutti i luoghi nei quali i nostri eroi per questa idea caddero; sacri i luoghi dove lapidi e monumenti ci ricordano il loro sacrificio; sacri quei giorni nei quali per questo ideale di giustizia e di libertà

strenuamente pugnarono. E che noi, onorevoli colleghi e amiei, con tutto il popolo italiano che rappresentiamo, possiamo ritrovare nel nome di questi nostri eroici caduti quello spirito di solidarietà e di fratellanza, di comprensione e di concordia che loro unì e animò, che unì e animò noi durante il ventennio; che unì e animò noi quando braccati sulle montagne, sognavamo e invocavamo l'avvento di quella idea che era un'idea fulgente di giustizia, di libertà, di pietà e di bontà; e allora, onorevoli colleghi ed amici, potremo ancora, uniti e concordi, cantare come canta il Poeta nel Cantico dell'amore:

Io benedico chi per lei cadea Io benedico chi per lei vivrà.

(Vivi generali applausi. Molte congratulazioni).

GRISOLIA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le nobili parole del senatore Grava, alle quali mi associo anche a nome del Gruppo cui ho l'onore di appartenere, mi risparmiano da un lungo intervento. Resti ben fermo però che nessuna interpretazione estensiva potrà far rientrare in questa legge coloro che sono stati condannati a Verona: intendo riferirmi a Ciano, De Bono, Marinelli ecc. E dico ciò perchè la formulazione dell'articolo 2 è tale che potrebbe dare adito a qualche nostalgico magistrato - che non fa certo onore alla Magistratura italiana, degna nella sua stragrande maggioranza delle nostre migliori tradizioni democratiche - di interpretare e applicare la legge non secondo lo spirito di riconoscenza nazionale che ha guidato il legislatore, ma per riabilitare i responsabili delle nostre sciagure, com'è avvenuto in alcuni recenti processi a carico dei criminali fascisti e nazifascisti.

Non intendendo prendere la parola durante la discussione degli articoli, mi sia consentito di insistere in questa sede sulla necessità che siano accettati gli emendamenti che io ed altri colleghi abbiamo presentati, proprio per corrispondere a quelle esigenze ottimamente illustrate dal senatore Grava. Evidentemente con l'articolo 1-bis da me proposto va coordinato l'articolo 2 e di conseguenza va modificato il titolo del disegno di legge.

28 Luglio 1949

FERRARI. Domando di parlare. PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

FERRARI. Mi associo, e personalmente, e per il Gruppo comunista alle parole pronunciate dai colleghi Grava e Grisolia. Senza dubbio interpreto il pensiero delle famiglie dei morti, « caduti per la causa della libertà » e dei partigiani, dando l'approvazione piena al disegno di legge e ringraziando il collega Zoli. Sono sicuro che il Senato approverà il disegno di legge all'unanimità, il Senato che è portato qui oggi a legiferare in virtù dei sacrifici dei nostri caduti. (Applausi generali).

AZARA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. La Commissione accetta gli emendamenti che sono stati proposti e li accetta anche con le motivazioni che sono state esposte dai colleghi Grava, Grisolia e Ferrari. Essa approva il disegno di legge con cuore commosso, ricordando questi martiri che sono caduti per l'idea della libertà e della giustizia. Mi sia consentito in questo momento di rivolgere un particolare pensiero al collega ed amico Grava che su questo altare della Patria, della libertà e della giustizia ha sacrificato quel che ognuno di noi padri ha più caro al proprio cuore, il proprio figlio. (Applausi generali). E parlo anche dell'amico Zelioli e di tutti coloro - in questo momento non so quali - che hanno perduto dei figli sui campi di battaglia o di sofferenza perchè tutti sono cari al nostro cuore, allo stesso modo e con la stessa intensità di affetto, e noi sentiamo questi come figli nostri. (Tutti i senatori si levano in piedi ed applaudono a lungo). E vogliamo onorarli perchè essi sono esempi di nobiltà, di fierezza, di coraggio non solo per noi che siamo vecchi, ma soprattutto per le generazioni future, che saranno quelle alle quali saranno affidate le sorti della nostra Patria. (Applausi generali).

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo accetta il disegno di legge presentato dall'onorevole Zoli e si associa alle parole nobilissime pronunciate dal senatore Grava e dagli altri oratori. Riteniamo tutti che sia doveroso che rimanga un segno tangibile di coloro che sono morti per la causa della libertà.

Quindi con grande entusiasmo noi approviamo questo disegno di legge. Sono lieto che in questa occasione, ossia sui grandi valo i morali che riguardano la Patria ed i cittadini italiani, noi troviame il consenso unanime del Senato della Repubblica italiana. (Applausi generali).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura degli articoli del disegno di legge:

### Art. 1.

In deroga delle disposizioni dell'articolo 140 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, negli atti di morte di coloro che morirono in esecuzione di condanna da parte dei tribunali militari territoriali, tribunali straordinari od altri organi della cosidetta repubblica sociale italiana è consentita la annotazione: « morto per la causa della libertà ».

Su questo articolo c'è un emendamento presentato dall'onorevole Grava, così concepito:

« Dopo le parole "repubblica sociale italiana aggiungere le altre: " o nei campi di concentramento dove furono inviati dagli organi indicati e dalle autorità tedesche" ».

GRAVA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAVA. Ho già dichiarato che quando ho presentato l'emendamento non conoscevo l'articolo 1-bis. Rinuncio perciò al mio emendamento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Passiamo ora all'emendamento presentato dai senatori Grisolia, Castagno, Lussu, Tonello, Momigliano, Giua, Filippini, Alberti Giuseppe, Molè Salvatore e Barbareschi:

Aggiungere il seguente articolo:

### Art. 1 bis.

Nel caso di dichiarazione di presunzione di morte di chi sia stato deportato dal nemico, ne è consentita menzione negli atti dello stato

28 LUGLIO 1949

civile con l'annotazione: " presunto morto per la causa della libertà".

GRISOLIA. Questo articolo aggiuntivo si intende già illustrato dall'intervento del collega Grava.

PRESIDENTE.Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approoato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo della Commissione:

### Art. 2.

La annotazione di cui al precedente articolo sarà eseguita in seguito a decreto del Tribunale pronunziato in Camera di consiglio per documentata richiesta del coniuge, dei discendenti od ascendenti, dei fratelli e dei congiunti entro il sesto grado del defunto; o del Sindaco del Comune di sua nascita o residenza (autorizzato questi con deliberazione della Giunta comunale), e previo in ogni caso parere conforme della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano.

A quest'articolo sono stati presentati tre emendamenti: il primo è dei senatori Grisolia, Castagno ed altri e suona così:

«Iniziare l'articolo nel modo seguente:

"Le annotazioni di cui ai precedenti articoli saranno eseguite ecc."».

Il secondo porta la firma dei senatori Bisori, Bubbio, Cemmi e Galletto ed è del seguente tenore:

«Sostituire alle parole: "(autorizzato questi con deliberazione della Giunta comunale)" le altre: "in esecuzione di deliberazione della Giunta comunale"».

Entrambi questi emendamenti sono accettati dalla Commissione. Vi è poi un terzo emendamento del senatore Grava, che è così formulato:

« Sostituire le parole: " e previo in ogni caso parere conforme della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano" le altre: " previo accertamento della concessione della qualifica di partigiano e ove la qualifica non sia stata concessa per qualunque ragione, previo parere favorevole della Commissione di 2º grado per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano "».

GRAVA. Non insisto nel mio emendamento. PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dai senatori Grisolia, Castagno ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'emendamento dei senatori Bisori, Bubbio ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Occorre fare una piccola modificazione di una parola. Là dove si dice « dei congiunti » si dovrebbe sostituire tale dizione con quella: « dei parenti ed affini ». È questa una modificazione meramente tecnica.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la modifica proposta del senatore Azara. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo allora ai voti l'articolo 2, che risulta così formulato, dopo gli emendamenti apportati:

« Le annotazioni di cui ai precedenti articoli saranno eseguite in seguito a decreto del Tribunale pronunziato in Camera di Consiglio per documentata richiesta del coniuge, dei discendenti od ascendenti dei fratelli dei parenti e affini entro il sesto grado del defunto; o del Sindaco del Comune di sua nascita o residenza (in esecuzione di deliberazione della Giunta comunale) e previo in ogni caso parere conforme della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano».

Chi l'approva è pregato di alzarsi. ( $\bar{E}$  approvato).

# Art. 3.

Tutti gli atti e documenti relativi a tale procedimento sono esenti da qualsiasi onere fiscale.

(È approvato).

DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1949

GRISOLIA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Prima di procedere all'approvazione del complesso di tutta la legge, desidererei che il Governo si pronunciasse riguardo al dubbio da me espresso circa i condannati del tribunale di Verona, in modo che, anche per dichiarazione del Governo, resti acquisito negli atti che De Bono, Giano, Marinelli e gli altri s'intendono esclusi – qualunque sia il parere che possa esprimere un qualsiasi comitato – dai benefici della legge che ci accingiamo ad approvare. Questo perchè, come ho già detto, non vi sia alcuna possibilità di interessate interpretazioni in favore dei predetti. (Approvazioni).

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra che i condannati del tribunale di Verona non si possano dichiarare morti per la libertà.

GRISOLIA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato all'unanimità).

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nel pomeriggio in seduta pubblica alle ore 16,30 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,55).

Dott. CARLO DE ALBERTI Direttore dell'Ufficio dei Resoconti